



**PSR**  
2014 2020

**LOMBARDIA**  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

# **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020**

## **Proposta di modifica**

## 1.1. Modifica

### 1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

### 1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

- b. Modifiche a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013

### 1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

### 1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

#### 1.1.4.1. Data

#### 1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

### 1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

#### 1.1.5.1. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 10 Piano di finanziamento

##### 1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

#### **Capitolo 10 Piano di finanziamento**

#### **Capitolo 10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione con un tasso di partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2020)**

M01 – Rimodulazione finanziaria Focus area 3A e 5A, con il trasferimento di risorse dalla Focus area 3A alla Focus area 5A a seguito dell'attivazione di quest'ultima

M02 – Rimodulazione finanziaria Focus area 2A, 3A e 5A, con il trasferimento di risorse dalla Focus area 2A alle Focus area 5A, 3B e 4A

M04 – Rimodulazione finanziaria Focus area 2A, 3A, P4 e 5A, con il trasferimento di risorse dalla Focus area 3A alla Focus area 2A, aggiunta ai trasferimenti di cui alla Misura 2

M05 – Rimodulazione finanziaria Focus area 3B, con il trasferimento di risorse dalla Misura 2

M06 – Rimodulazione finanziaria Focus area 5C, con il trasferimento di risorse dalla Focus area 5C alla Focus area 4A

M11 – Rimodulazione finanziaria Focus area P4, con il trasferimento di risorse dalla Focus area 5C (Misura 6)

M16 – Rimodulazione finanziaria Focus area 2A, 3A, 4P, 5C, 5D e 5E, con il trasferimento di risorse dalle Focus area 3A, 4P, 5C, 5D e 5E alla Focus area 2A

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

**Le modifiche del piano finanziario per Misura sono conseguenti alle variazioni descritte nella proposta di modifica collegata al capitolo 5.**

#### 1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### 1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità

### *1.1.5.2. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 11 Piano di indicatori*

#### **1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

##### **Capitolo 11 Piano di indicatori**

##### **Capitolo 11.1 Piano di indicatori**

##### **Capitolo 11.1.1 P1 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali**

##### **Capitolo 11.1.1.1 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali**

##### **Capitolo 11.1.1.2 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali**

##### **Capitolo 11.1.2 P2 potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste**

##### **Capitolo 11.1.2.1 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

Inoltre, per la Misura 1, l'indicatore M1 - Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione /le competenze si riduce da 2.055.000 euro a 1.405.000 euro, avendo rilevato un errore del valore inserito nelle precedenti versioni del Programma. Il nuovo valore è commisurato al numero di partecipanti ad azioni di formazione, calcolato sul valore inserito.

Infine, per la Misura 4, la variazione dell'indicatore M4 - Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR, non è proporzionale rispetto al volume delle risorse che provengono dalla Focus area 3A (35 milioni di euro); l'indicatore precedentemente inserito, pari a 421,5 milioni di euro, risulta decisamente sottostimato rispetto al contributo medio calcolato per la sottomisura 4.1. Anche in questo, probabilmente, il valore utilizzato è stato ricavato da tabelle di lavoro provvisorie, successivamente aggiornate.

Allo stesso modo, l'indicatore M4 - N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1) non varia proporzionalmente all'incremento della dotazione finanziaria della sottomisura 4.1, ma in questo caso in ragione di una considerevole sottostima del valore degli investimenti medi aziendali utilizzato nella fase di predisposizione del Programma per calcolare l'indicatore. L'incremento degli investimenti medi aziendali rilevato nella prima fase di attuazione del Programma determina, di fatto, una riduzione del valore dell'indicatore, anche a fronte di un incremento della dotazione finanziaria. Per la giustificazione si rimanda alla modifica "Modifiche Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati". Capitolo 7.1 Indicatori. Priorità 2".

##### **Capitolo 11.1.3 P3 promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo**

#### **Capitolo 11.1.3.1 3A Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

Inoltre, per la Misura 1, l'indicatore M1 - Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione /le competenze si riduce da 450.000 euro a 266.600 euro, non solo per il trasferimento di risorse alla Focus area 5A, ma anche per un errore del valore inserito nelle precedenti versioni del Programma rilevato in questa occasione. Il nuovo valore è commisurato al numero di partecipanti ad azioni di formazione, calcolato sul valore inserito.

Analogamente alla Priorità 2A, anche l'indicatore M4 - N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1 e 4.2) della Priorità 3A non varia proporzionalmente alla variazione della dotazione finanziaria della sottomisura 4.1, per gli stessi motivi sopra richiamati. L'incremento degli investimenti medi aziendali rilevati in ambito agricolo e agroindustriale determina, di fatto, una riduzione del valore dell'indicatore, decisamente superiore rispetto alla riduzione della dotazione finanziaria. Per la giustificazione si rimanda alla modifica "Modifiche Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati". Capitolo 7.1 Indicatori. Priorità 3".

#### **Capitolo 11.1.3.2 3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali**

#### **Capitolo 11.1.4 P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

Inoltre, per la Misura 1, l'indicatore M1 - Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione /le competenze si riduce da 180.000 euro a 123.150 euro, per un errore del valore inserito nelle precedenti versioni del Programma rilevato in questa occasione. Il nuovo valore è commisurato al numero di partecipanti ad azioni di formazione, calcolato sul valore inserito.

Per quanto riguarda invece la Misura 11, gli indicatori M11 - Superficie (ha) conversione all'agricoltura biologica (11.1) e M11 - Superficie (ha) mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2):

- il valore complessivo della superficie non varia in quanto i valori unitari degli indennizzi per la conversione sono superiori rispetto a quelli per il mantenimento e quindi la riduzione della superficie a premio sulla sottomisura 11.2 si traduce in un incremento di superficie proporzionalmente inferiore sulla sottomisura 11.2;

- l'incremento della dotazione finanziaria di 7 milioni di euro (dalla Focus area 5C) della sottomisura 11.2 non determina un aumento proporzionale della superficie in conversione, perché dai dati delle domande presentate nel triennio 2015 - 2017 si evidenzia un aumento delle superfici con colture specializzate, caratterizzate dagli indennizzi più alti (orticole, frutticole e, in misura minore, foraggere per allevamenti zootecnici biologici), mentre i valori iniziali erano stati definiti sulla base dei risultati delle precedenti programmazioni, che vedevano una prevalenza delle superfici a seminativi, con indennizzi decisamente inferiori.

#### **Capitolo 11.1.5 P5 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

Inoltre, per la Misura 1, l'indicatore M1 - Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione /le competenze si riduce, per le Focus area 5C, 5D e 5E, da 180.000 euro a 123.150 euro, per un errore del valore inserito nelle precedenti versioni del Programma rilevato in questa occasione. Il nuovo valore è commisurato al numero di partecipanti ad azioni di formazione, calcolato sul valore inserito.

## **Capitolo 11.2 Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico**

### **Capitolo 11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi**

### **Capitolo 11.4 Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici**

#### **Capitolo 11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

*Le modifiche del piano di indicatori per Priorità e Focus area sono conseguenti alle variazioni descritte nei punti precedenti. Gli indicatori sono stati modificati in coerenza con le rimodulazioni finanziarie effettuate tra Focus area e Misure illustrate nel capitolo 5.*

*Per quanto riguarda le Focus area P2A, P3A, P4, P5C, P5D e P5E, in relazione alla Misura 1, si provvede a modificare i valori dell'indicatore M1 - Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione /le competenze, inseriti erroneamente nelle precedenti versioni del Programma, probabilmente a causa dell'utilizzo di tabelle provvisorie invece delle tabelle definitive successivamente impiegate per l'implementazione del capitolo 11. L'errore è stato rilevato in questa occasione a seguito del trasferimento di risorse dalla Focus area 3A alla Focus area 5A di nuova introduzione. La dotazione finanziaria per Focus area è coerente e proporzionale rispetto al numero di partecipanti ad azioni di formazione, che è quindi confermato.*

*Per quanto concerne la Misura 4, con riferimento alle Focus area 2A e 3A, le variazioni degli indicatori M4 - Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR e M4 - N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1) non sono proporzionali rispetto alle modifiche finanziarie proposte, in quanto risentono di valori iniziali definiti in base stime ed ipotesi risultate successivamente non corrette.*

*In relazione alla Misura 11, gli indicatori relativi alle superfici sono stati definiti sulla base dell'effettivo andamento delle domande presentate nel triennio 2015 - 2017, che hanno portato a variazioni non proporzionali tra conversione e mantenimento, da un lato per gli importi unitari diversi degli indennizzi e, dall'altro, per la prevalenza, nell'ambito della conversione, delle colture con indennizzi più elevati rispetto a quelle inizialmente preventivate.*

#### 1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi e corregge alcuni errori rilevati nelle precedenti versioni del Programma.

#### 1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5.

### *1.1.5.3. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 14*

#### *Informazioni sulla complementarietà*

#### 1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

## **Capitolo 14 Informazioni sulla complementarità**

### **Capitolo 14.1 Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza**

#### **Capitolo 14.1.1 Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune**

Settore ortofrutticolo. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 17 della tabella “Complementarietà FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 4.1.03

#### **Capitolo 14.1.2 Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi**

Si propone la modifica della colonna “Criterio di complementarietà e demarcazione” della tabella relativa all’articolo 17 come segue:

Il Programma di Sviluppo Rurale regionale, con l'introduzione dell'Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione", prevede interventi strutturali nelle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di sistemi aziendali di irrigazione che consentono un uso più efficiente dell'acqua, mentre non finanzia investimenti di carattere infrastrutturale (Misura 4.3). Pertanto non sussistono rischi di doppio finanziamento con il Programma nazionale

Nelle figure sono riportati le tabelle di complementarietà del PSR con la PAC e il PSN aggiornate, che recepiscono le modifiche intervenute.



## COMPLEMENTARIETA' FEASR PAC

Settore	Ambito di intervento	Regolamento UE n. 1308/2013	Regolamento UE n. 1305/2013	Criterio di complementarità e demarcazione
		OCM	Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020	
OCM settore Ortofrutticolo	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 33	Articolo 17 (a) e 17 (b)	Fino all'attivazione di un sistema informativo nazionale che consente il controllo incrociato dei CUAA, la complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita attraverso l'individuazione di una soglia finanziaria di demarcazione per le imprese associate ad una OP del comparto. La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP sarà effettuata, per le OP lombarde, attraverso il controllo e l'incrocio informatizzato degli elenchi degli associati forniti dalle stesse, mentre per le OP di altre regioni attraverso il controllo degli elenchi degli associati disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione	Le verifiche dei progetti relativi ai Piani Operativi delle OP e al PSR sono demandate agli stessi organismi delegati, che possono quindi controllare l'eventuale presentazione da parte di un'impresa di entrambe le domande e la non duplicazione degli interventi, con le seguenti modalità:
		Agricoltori, Associazioni di agricoltori	Agricoltori, Associazioni di agricoltori	- Impresa associata ad una OP lombarda che ha presentato una domanda sulle misure 4.1.01 e 4.2.01 del PSR della Lombardia. Se l'impresa ha presentato una domanda relativa ad investimenti strutturali a valere sul Piano Operativo dell'OP, l'Organismo Delegato verifica direttamente i progetti per individuare eventuali sovrapposizioni degli interventi;
		- Investimenti < 25.000 € per le aree svantaggiate di Montagna	- Investimenti > 25.000 € per le aree svantaggiate di Montagna	- Impresa associata ad una OP non lombarda che ha presentato una domanda sulle misure 4.1.01 e 4.2.01 del PSR della Lombardia. L'Organismo Delegato verifica, per il tramite della Regione di appartenenza dell'OP, se l'impresa ha presentato una domanda relativa ad investimenti strutturali a valere sul Piano Operativo dell'OP, per individuare eventuali sovrapposizioni degli interventi.
		- Investimenti < 50.000 € per le altre aree	- Investimenti > 50.000 € per le altre aree	Tale criterio di complementarità resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR
				La demarcazione si applica limitatamente agli interventi che possono essere finanziati con entrambi gli strumenti di finanziamento.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	<b>Operazione 4.2.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	
		<b>Imprese agroindustriali</b> – Investimenti < 400.000 €	<b>Imprese agroindustriali</b> – Investimenti > 400.000 €	

	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 33	Articolo 18 1 (a)	La demarcazione tra PSR e OCM si applica per tipologia di coltura, organismo nocivo e zona per la quale viene attivata la misura sul PSR. Gli interventi sono finanziati con il PSR per le imprese:
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 5.1.01</b> Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico	<ul style="list-style-type: none"> <li>che non aderiscono ad una OP</li> </ul>
		reti anti-insetto, e pacciamatura del terreno di coltivazione (pieno campo e vasi), trappole a cattura massale, trappole a cattura massale innescate con feromoni		<ul style="list-style-type: none"> <li>che aderiscono ad una OP che non ha attivato nel proprio Programma Operativo i corrispondenti interventi del PSR sul territorio lombardo.</li> </ul>
		macchine, attrezzature e materiali per la stesura di materiali pacciamanti, macchine e attrezzature per l'esecuzione di trattamenti ai tappeti erbosi da eseguirsi in fase di raccolta del tappeto erboso, macchine e attrezzature per l'esecuzione di trattamenti erbicidi specifici sotto chioma, sistemi di irrigazione goccia a goccia.		<p>Gli interventi sono finanziati sull'OCM per le imprese che aderiscono ad una OP che ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR.</p> <p>La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP è effettuata con le modalità descritte al punto precedente (investimenti materiali e immateriali).</p> <p>Tale criterio di complementarietà resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR</p>
	Ambiente	Articolo 33	Articolo 28	La demarcazione tra PSR e OCM si applica per tipologia di prodotto.
		Misure agro climatico ambientali	<b>Operazione 10.1.01</b>	L'intervento è finanziato con il PSR per le imprese:
			Produzioni integrate	<ul style="list-style-type: none"> <li>che non aderiscono ad una OP</li> <li>che aderiscono ad una OP che non ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR sul territorio lombardo.</li> </ul> <p>Alle aziende aderenti ad una OP l'indennizzo previsto dall'operazione sarà decurtato dell'importo relativo all'impegno obbligatorio del consulente tecnico, qualora tale servizio sia finanziato nell'ambito del PO.</p> <p>Le aziende che aderiscono ad una OP ed hanno presentato domanda a valere sull'operazione 10.1.01 del PSR della Lombardia non possono chiedere il contributo relativo alla certificazione volontaria di regolazione o taratura delle macchine per i trattamenti fitosanitari sul Piano Operativo dell'OP.</p> <p>Se negli anni successivi alla domanda iniziale presentata sul PSR l'OP prevede nel proprio Programma Operativo la produzione integrata, l'impresa che ha aderito al PSR deve comunque portare a termine l'impegno pluriennale sul Programma.</p> <p>L'intervento è finanziato sull'OCM per le imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che aderiscono ad una OP che ha attivato nel proprio Programma Operativo il corrispondente intervento del PSR.</li> </ul>

				La verifica dell'appartenenza delle imprese alle OP è effettuata con le modalità descritte al punto precedente (investimenti materiali e immateriali).
		Articolo 33	Articolo 29	L'intervento è finanziato esclusivamente con il PSR
		Misure agro climatico ambientali	<b>Misura 11</b>	
			Agricoltura biologica	
	Formazione e informazione	Articolo 33	Articolo 14	Gli interventi relativi alla formazione e all'informazione sono finanziati esclusivamente con l'OCM, sia per le OP che per le aziende aderenti alle OP.
		Formazione	<b>Misura 1</b>	
			<b>Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione</b>	
			Attività di formazione	L'impresa agricola che aderisce ad una OP che ha attivato la produzione integrata non può partecipare al servizio di consulenza dell'Operazione 2.1.01 per le stesse tematiche relative alla produzione integrata.
		Articolo 33	Articolo 15	
		Servizi di consulenza aziendale	<b>Operazione 2.1.01</b>	
			Servizi di consulenza aziendale	
	Promozione prodotti di qualità	Articolo 33	Articolo 16	Gli interventi di sostegno alla prima adesione ai sistemi di qualità alimentare e alla loro promozione sono finanziati esclusivamente con il PSR.
		Promozione dei sistemi di qualità alimentare	<b>Misura 3</b>	
			Prima adesione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	
<b>OCM settore vitivinicolo</b>	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 43, lettera f) e articolo 50	Articolo 17 (a) e 17 (b)	La complementarità e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita attraverso l'individuazione delle tipologie di investimento finanziabili solo con l'OCM o il PSR e di una soglia finanziaria di demarcazione tra investimenti che possono essere realizzati con il PSR e il Programma nazionale di sostegno.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione	Le verifiche dei progetti relativi al Programma nazionale di sostegno al PSR sono demandate agli stessi organismi delegati, che possono quindi controllare l'eventuale presentazione da parte di un'impresa di entrambe le domande e la non duplicazione degli interventi.
		<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b> – Investimenti < a 200.000 €	<b>Agricoltori, Associazioni di agricoltori</b> – Investimenti > a 200.000 €	Tale criterio di demarcazione – complementarità resta in vigore fino ad esaurimento delle risorse sulle misure del PSR.

				La demarcazione prevista nell'ambito del PSR è definita nel rispetto delle linee di demarcazione stabilite nel Programma nazionale di sostegno.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	<b>Operazione 4.2.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni	La demarcazione si applica limitatamente agli investimenti finalizzati ad attività connesse ai prodotti vitivinicoli di cui all'allegato 7, parte 2 del Reg. UE n. 1308/2013 (vino e mosto). La demarcazione si applica limitatamente agli interventi che possono essere finanziati con entrambi gli strumenti di finanziamento.
		<b>Imprese agroindustriali</b> – investimenti < a 200.000 €	<b>Imprese agroindustriali</b> – investimenti > di 200.000 €	
		Articolo 43, lettere a), b), c), d), e) g), h)	Nessuna misura	Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale di sostegno e Programma di Sviluppo Rurale in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non sono finanziati gli interventi corrispondenti.
<b>OCM Settore apicoltura</b>	Investimenti materiali e immateriali	Articolo 55, lettera h)	Articolo 17 (a)	La complementarietà tra PSR e OCM e la non sovrapposizione è assicurata dalla distinzione degli interventi oggetto di finanziamento.
		Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola	<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari	La realizzazione di laboratori di smielatura ed acquisto di attrezzature connesse, nonché per le successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele sarà finanziata esclusivamente con il PSR, mentre le altre tipologie di investimento (acquisto di attrezzature e arnie per il nomadismo, acquisto di arnie speciali con fondo a rete) saranno finanziate solo con l'OCM.
	Assistenza tecnica	Articolo 55, lettera a)	Articolo 14	Gli interventi di formazione, informazione, scambi aziendali, consulenza aziendale e programmi di ricerca sono finanziati esclusivamente con l'OCM.
		Assistenza tecnica agli agricoltori e alle organizzazioni di apicoltori	<b>Misura 1</b>	
			Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	
			Articolo 15	
	Regimi di qualità	Articolo 55, lettera h)	Articolo 16	Gli interventi relativi al sostegno dei regimi di qualità sono finanziati esclusivamente con il PSR.
		Miglioramento della qualità dei prodotti	<b>Misura 3</b>	
			Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	
<b>OCM Settore olio d'oliva</b>	Programma di sostegno nazionale	Articolo 29, lettera f)	Articolo 14	Gli interventi di formazione, informazione e scambi aziendali sono finanziati esclusivamente con l'OCM, sia per le OP che per le aziende aderenti alle OP.
			<b>Misura 1</b>	
			Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	
	Articolo 29		Articolo 15	Gli interventi relativi alla consulenza aziendale sono finanziati esclusivamente con l'OCM.
			<b>Misura 2</b>	
			Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	

		Articolo 29, lettera e)	Articolo 16	Operazione 3.1.01. Gli interventi relativi al sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sono finanziati esclusivamente con il PSR.
			<b>Misura 3</b>	Operazione 3.2.01. Gli interventi relativi all'informazione e promozione dei prodotti di qualità sono finanziati esclusivamente con l'OCM.
			<b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	
			<b>Operazione 3.2.01</b> Informazione e promozione dei prodotti di qualità	
		Articolo 29, lettera c)	Articolo 17 (a)	Con il PSR non vengono finanziati gli interventi indicati nell'articolo 29 riguardanti le OP. Il PSR finanzia solo gli investimenti di ammodernamento delle singole imprese, purché non finanziati nell'ambito di un programma di sostegno al settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola previsto da una OP conformemente all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
			<b>Operazione 4.1.01</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola, <b>Operazione 4.1.02</b> Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, <b>Operazione 4.1.03</b> Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione	
<b>Primo pilastro PAC</b>	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Capo 3 – articolo 43	Articolo 28	Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, in quanto il calcolo dell'indennizzo è stato effettuato confrontando il margine lordo delle colture interessate, coltivate con metodo tradizionale e con metodo di produzione integrata. Il calcolo non considera l'avvicendamento imposto dai disciplinari di produzione, pertanto l'indennizzo non remunera in alcun modo l'impegno dell'avvicendamento, che si sovrappone al greening. Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.
			<b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali <b>Operazione 10.1.01</b> Produzioni integrate	
			Articolo 28	Il valore dell'indennizzo relativo all'operazione 10.1.02 è definito in base ai calcoli relativi ad un avvicendamento tradizionale con la rotazione triennale di una leguminosa foraggera in alternativa ad un avvicendamento con seminativi. In relazione al greening, dato che l'indennizzo riguarda l'avvicendamento con colture azotofissatrici, potrebbe sussistere il rischio di doppio finanziamento qualora tali colture venissero utilizzate per soddisfare: a) gli obblighi della sola componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera j) del Reg. UE n. 1307/2013; b) gli obblighi della sola componente greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013; Relativamente alle superfici oggetto di impegno utilizzate per soddisfare la componente greening a) il premio relativo all'operazione 10.1.02 non viene pagato.
			<b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali <b>Operazione 10.1.02</b> Avvicendamento con leguminose foraggere	

			Per quanto riguarda la componente greening b), non si ravvisano sovrapposizioni, poiché la pratica di riferimento dell'operazione è costituita da un sistema di avvicendamento con seminativi. Pertanto, l'indennizzo dell'operazione non compensa il passaggio da un sistema di coltivazione senza avvicendamento ad uno con avvicendamento colturale, ma solo la differenza di margine lordo tra un sistema di avvicendamento più remunerativo ad uno meno remunerativo.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.03</b> Conservazione della biodiversità nelle risaie</p>	<p>Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, di natura completamente diversa.</p> <p>Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.</p>
		Articolo 28	Nessuna sovrapposizione delle pratiche greening con gli impegni principali dell'operazione, di natura completamente diversa.
		<b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali	Per quanto riguarda gli impegni accessori, sono completamente diversi dalle pratiche greening e quindi, anche in questo caso, si escludono rischi di sovrapposizione.
		<b>Operazione 10.1.04</b> Agricoltura conservativa	
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.05</b> Inerbimenti a scopo naturalistico</p>	<p>In relazione al greening, dato che l'indennizzo riguarda la conversione di un seminativo a superficie inerbita a scopo naturalistico, potrebbe sussistere il rischio di doppio finanziamento qualora tale superficie venisse utilizzata per soddisfare:</p> <p>a) gli obblighi della sola componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 paragrafo 2 lettera j) del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>b) gli obblighi della sola componente greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 44 del Reg. UE n. 1307/2013;</p> <p>Relativamente alle superfici oggetto di impegno utilizzate per soddisfare le componenti greening a) e b) il premio relativo all'operazione 10.1.05 non viene pagato.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.06</b> Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate realizzate con le operazioni 4.4.01 e 4.4.02</p>	L'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (costi di mantenimento attivo della funzionalità delle strutture vegetali lineari e delle fasce tampone boscate) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio e di fasce tampone), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.
		Articolo 28	Le aree umide realizzate possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa
		<b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali	

		<p><b>Operazione 10.1.07</b> Mantenimento funzionale delle zone umide realizzate con l'operazione 4.4.02</p>	(interventi di mantenimento attivo della funzionalità delle aree umide) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (mera esistenza di elementi caratteristici del paesaggio), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.08</b> Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti</p>	Le superfici a canneti, cariceti e molinieti possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (interventi di mantenimento attivo della funzionalità di canneti, cariceti e molinieti) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.09</b> Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali</p>	Le superfici con coperture erbacee seminaturali possono essere anche utilizzate per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art. 46 punto 2 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013. Però, poiché l'indennizzo fa riferimento ad impegni di natura completamente diversa (interventi di mantenimento attivo della funzionalità delle coperture erbacee seminaturali) rispetto agli obblighi previsti dalla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), non si ravvisa alcun rischio di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.10</b> Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento</p>	Gli impegni connessi all'operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening, pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono</p>	Gli impegni connessi all'operazione riguardano il mantenimento di animali e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.12</b> Salvaguardia di varietà vegetali a rischio abbandono</p>	Gli impegni connessi all'operazione riguardano la conservazione di varietà a rischio di abbandono e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	Gli impegni connessi all'operazione riguardano la conservazione di varietà a rischio di abbandono e sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.

			<p>Articolo 29</p> <p><b>Misura 11</b> Agricoltura biologica</p> <p><b>Operazione 11.01.01</b></p> <p><b>Operazione 11.02.01</b></p>	<p>Gli impegni della misura 11 non si sovrappongono con le pratiche greening. Relativamente ai seminativi, il calcolo degli indennizzi considera il differenziale di margine lordo tra colture coltivate con metodo convenzionale e biologico (conversione, mantenimento), escludendo l'avvicendamento, obbligatorio per l'agricoltura biologica, che si sovrappone all'impegno greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013. Per quanto riguarda il prato permanente, l'indennizzo si riferisce solo all'impegno di conduzione con metodo biologico (conversione, mantenimento) dello stesso, diverso dall'impegno relativo alla componente greening "Prato permanente" di cui all'art. 45 del Reg. UE n. 1307/2013, che prevede solo il mero mantenimento in essere della coltura; pertanto, anche in questo caso non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p> <p>Infine, le colture arboree, non rientrando tra i seminativi, non sono considerate nell'ambito della pratica greening "Diversificazione delle colture" di cui all'art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.01</b> Salvaguardia di torbiere</p>	<p>L'impegno relativo al divieto di pascolamento delle superfici a torbiera connesso all'operazione 12.1.01 è di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalla pratica greening "Prato permanente" di cui all'art 45, Reg. UE 1307/2013; pertanto non si ravvisano rischi di sovrapposizione.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.02</b> Conservazione di canneti, cariceti e molinieti</p>	<p>Le superfici a canneto, cariceto e molinieto, possono essere impiegate per soddisfare gli obblighi relativi alla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA) di cui all'art.46 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013; pertanto si ravvisa una situazione di sovrapposizione con l'indennizzo dell'operazione 12.1.02.</p> <p>In caso di utilizzo delle superfici a canneto, cariceto e molinieto per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), il premio relativo all'operazione 12.1.02 non viene pagato.</p> <p>Il controllo è assicurato a livello di sistema informativo; entrambe le procedure (Domanda unica e domanda PSR) sono gestite attraverso il sistema informativo agricolo regionale (SISCO) e fanno riferimento in modo univoco al fascicolo aziendale.</p>
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p>	<p>Le superfici a copertura erbacea seminaturale possono essere impiegate per soddisfare gli obblighi relativi alla componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), di cui all'art.46 lettera c) del Reg. UE n. 1307/2013; pertanto si ravvisano situazioni di possibile sovrapposizione con l'indennizzo dell'operazione 12.1.03.</p> <p>In caso di utilizzo delle superfici a copertura erbacea seminaturale per soddisfare la componente greening "Aree di interesse ecologico" (EFA), il premio relativo all'operazione 12.1.03 non viene pagato.</p>



			<p><b>Operazione 12.1.03</b> Conservazione di coperture erbacee seminaturali</p>	Il controllo è assicurato a livello di sistema informativo; entrambe le procedure (Domanda unica e domanda PSR) sono gestite attraverso il sistema informativo agricolo regionale (SISCO) e fanno riferimento in modo univoco al fascicolo aziendale.
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.04</b> Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica</p>	Gli impegni connessi alla presente operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening (Reg. UE 1307/2013 – capo 3). Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.
			<p>Articolo 30</p> <p><b>Misura 12</b> Indennità area Natura 2000</p> <p><b>Operazione 12.1.05</b> Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000</p>	Gli impegni connessi alla presente operazione sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni previsti dalle pratiche greening (Reg. UE 1307/2013 – capo 3). Pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.
<b>Primo pilastro PAC</b>	Aiuti Accoppiati	DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20	Articolo 31	L'aiuto accoppiato sostiene i vitelli nati da vacca da latte per il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre il sostegno della Misura 13 rappresenta un indennizzo commisurato alla superficie agricola ammissibile. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di due pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
		Settore latte – vacche da latte in zone montane	<b>Misura 13</b> Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	
		DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20	Nessuna Misura/operazione	Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
		Settore latte – vacche da latte		
		DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 20	Nessuna Misura/operazione	Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
		Settore latte – bufale		
<b>Primo pilastro PAC</b>	Aiuti Accoppiati	DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 21	Articolo 28	L'aiuto accoppiato sostiene i vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne per il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre il sostegno della Misura 10 indennizza la minore redditività delle razze locali minacciate di abbandono rispetto alle razze selezionate. La Misura 10 prevede un indennizzo annuo per UB allevate, basato sui maggiori costi e i minori ricavi conseguenti all'allevamento di animali appartenenti a razze locali, mentre il premio accoppiato riguarda i vitelli nati. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che si riferiscono ad impegni diversi
		Carne bovina – vacche nutrici	<p><b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali</p> <p><b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono</p>	
<b>Primo pilastro PAC</b>	Aiuti Accoppiati	DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 21	Articolo 16	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento ai bovini macellati tra i 12 ed i 24 mesi, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
		Carne bovina – bovini macellati 12 - 24 mesi	<p><b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari</p> <p><b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità</p>	

DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 22  Ovi caprini - agnelle	Articolo 28  <b>Misura 10</b> Pagamenti agro climatico ambientali  <b>Operazione 10.1.11</b> Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono	L'aiuto accoppiato sostiene le agnelle da rimonta che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza alla scrapie, mentre il sostegno della Misura 10 indennizza la minore redditività delle razze locali minacciate di abbandono rispetto alle razze selezionate. La Misura 10 prevede un indennizzo annuo per UB allevate, basato sui maggiori costi e i minori ricavi conseguenti all'allevamento di animali appartenenti a razze locali, mentre il premio accoppiato riguarda solo le agnelle da rimonta. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che si riferiscono ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 22  Ovi caprini – agnelli macellati in zone IGP e DOP	Articolo 16  <b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari  <b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento ai capi ovi caprini macellati, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23  Colture proteiche - soia	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione della soia secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale.
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23  Grano duro	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del grano duro in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23  Proteoleaginose	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione di colture proteoleaginose in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 23  Leguminose da granella	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione delle leguminose da granella in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 24  Riso	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del riso secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 25  Barbabietola da zucchero	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione della barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi. Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 26	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione del pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali (baseline), senza specifici impegni aggiuntivi.

		Pomodoro da trasformazione		Il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
		DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 27 Olivo	Nessuna Misura/operazione	Il premio accoppiato sostiene la coltivazione dell'olivo in alcune regioni, tra le quali non rientra la Lombardia. Pertanto, il campo di applicazione dell'aiuto non trova corrispettivi in nessuna operazione del Programma di Sviluppo Rurale
		DM 6513 del 18 novembre 2014 Articolo 27 Olivo – sistemi di qualità	Articolo 16	L'aiuto accoppiato è erogato con riferimento alle superfici coltivate ad olivo rientranti in sistemi di qualità, mentre il sostegno della Misura 3 copre i costi fissi di certificazione relativi alla partecipazione a regimi di qualità. Pertanto, non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento, trattandosi di pagamenti che fanno riferimento ad impegni diversi
			<b>Misura 3</b> Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	
			<b>Operazione 3.1.01</b> Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità	

**COMPLEMENTARIETA' FEASR – PSR PSN**

Settore	Ambito di intervento	Regolamento UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Stato	Regolamento UE n. 1305/2013 Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 Regione	Criterio di complementarità e demarcazione
<b>Sviluppo Rurale</b>	Programma nazionale	<p>Articolo 17 (c)</p> <p><b>Misura 4.3</b> Investimenti in infrastrutture irrigue</p>	<p>Articolo 17 (a)</p> <p><b>Misura 4.1</b> Investimenti materiali e immateriali legati alla produzione agricola</p> <p><b>Misura 4.3</b> Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura</p>	<p>Il Programma di Sviluppo Rurale regionale, con l'introduzione dell'Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione" prevede interventi strutturali nelle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di sistemi aziendali di irrigazione che consentono un uso più efficiente dell'acqua, mentre non finanzia investimenti di carattere infrastrutturale (Misura 4.3). Pertanto non sussistono rischi di doppio finanziamento con il Programma nazionale.</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Sottomisura 10.2</b></p> <p>Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura Lettera a)</p>	<p>Articolo 28</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Le attività di conservazione di varietà vegetali e di razze animali autoctone ed a limitata diffusione in situ e/o ex situ (come definite dall'art. 8 par. 1 lett a) e d) del Reg. UE n. 807/2014) sono finanziate esclusivamente con il Programma di Sviluppo Rurale regionale, che non finanzia le azioni previste nel Programma di Sviluppo Rurale nazionale (vedi paragrafo 8.2.2.3.1.1. della Sottomisura 10.2 del Programma nazionale)</p>
		<p>Articolo 28</p> <p><b>Sottomisura 10.2</b></p>	<p>Articolo 28</p> <p><b>Operazione 10.2.01</b> Sostegno alla conservazione della biodiversità animale e vegetale</p>	<p>Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Le attività relative alla biodiversità vegetale non rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale.</p> <p>Le attività relative alla biodiversità animale finanziate con il Programma regionale riguardano solo le razze locali, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Programma nazionale.</p>

		Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura Lettera c)		
		<p>Articolo 35</p> <p>Sottomisura 16.2</p> <p>Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie</p>	<p>Articolo 35</p> <p>Operazione 16.2.01</p> <p>Progetti pilota e sviluppo di innovazione</p>	Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale. Gli interventi finanziati sul Programma di Sviluppo Rurale nazionale non rientrano tra quelli finanziabili sull'Operazione 16.2.01 del Programma di Sviluppo Rurale
		<p>Articolo 36</p> <p><b>Misura 17</b> Gestione del rischio</p>	Nessuna misura	Non sussistono rischi di sovrapposizione tra Programma nazionale e Programma regionale in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non sono state attivate le corrispondenti misure.

#### 1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### 1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5.

### *1.1.5.4. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 5. Descrizione della strategia*

#### 1.1.5.4.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 5. Descrizione della strategia**

**Capitolo 5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Aggiornamento testo e tabelle, in funzione dell'inserimento della focus area 5 (a) e dell'eliminazione delle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01

Aggiornamento allegato R al Programma

**Capitolo 5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di**

**intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1**

Aggiornamento testo, in funzione dell'inserimento della focus area 5 (a) e del trasferimento di risorse tra Operazioni e Focus area diverse. In particolare, oltre alla Focus area 5 (a) di nuova introduzione, le proposte di modifica determinano variazioni delle Focus area 1 (a), 2 (a), 3 (a), 4 (a), 4 (b), 4 (c), 5 (c), 5 (d) e 5 (e).

Le modifiche proposte determinano anche una rimodulazione finanziaria delle Misure 1, 2, 4, 5, 6, 11 e 16.

**Capitolo 5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013**

Aggiornamento testo, in funzione dell'inserimento della focus area 5 (a)

**Capitolo 5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)**

Aggiornamento testo, in funzione dell'inserimento della focus area 5 (a) e delle rimodulazioni finanziarie proposte.

Per la descrizione delle modifiche relative ai singoli capitoli si rimanda al testo del Programma.

**Dopo 2 anni e 6 mesi circa dall'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale è stata effettuata una prima analisi dei risultati ottenuti e delle future prospettive di attuazione, valutando diversi elementi quali le mutate condizioni sociali, economiche, finanziarie e territoriali e degli scenari di riferimento di alcuni settori produttivi, lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Programma, i risultati dei bandi emanati, le criticità di carattere amministrativo e procedurale riscontrate nell'attuazione di alcune Misure/Operazioni, il soddisfacimento di tutte le condizionalità ex ante, le scelte effettuate a livello nazionale in ambiti di interesse del Programma (ad esempio, energia), che hanno avuto ripercussioni sull'attuazione di alcune Misure/Operazioni. In base alle valutazioni effettuate dopo questa prima fase di attuazione del Programma, si ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento dello stesso, migliorando e rafforzando la strategia complessiva, con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale degli investimenti delle aziende agricole,**

all'uso sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia della biodiversità e all'innovazione e rimodulando la dotazione finanziaria attraverso spostamenti di risorse tra Priorità e Focus area.

In questo primo periodo di attuazione del Programma sono stati pubblicati bandi relativi a 49 Operazioni (in alcuni casi con riedizioni) afferenti tutte le Misure attivate, ad eccezione della Misura 2, non ancora avviata per i noti problemi di carattere normativo, mentre altri saranno pubblicati nei primi mesi del 2018, sono state messe a bando risorse per 910 milioni di euro (l'80% della dotazione complessiva del Programma), sono stati effettuati impegni di spesa per 688 milioni di euro (il 60% della dotazione complessiva del Programma) e pagamenti per oltre 170 milioni di euro (il 15% della dotazione complessiva del Programma).

Sulla base agli elementi raccolti si è proceduto a formulare una proposta volta ad aggiornare e perfezionare la strategia del Programma nel suo complesso, con l'obiettivo di migliorarne l'attuazione, adattandolo in funzione dei cambiamenti e delle dinamiche del contesto di riferimento.

L'aggiornamento della strategia del Programma è accompagnato da una rimodulazione finanziaria, attraverso il trasferimento di risorse tra Priorità, Focus Area, Misure/Operazioni, per 53,7 milioni euro, pari al 4,7% della dotazione del Programma.

In ogni caso, la rimodulazione proposta comporta un incremento della dotazione finanziaria delle Priorità 4 e 5, pari a 1,3 milioni di euro, rafforzando gli obiettivi ambientali della strategia messa in atto con la versione iniziale del Programma.

Di seguito, si descrivono le modifiche proposte.

1. attivazione della Focus area 5 (a), con l'inserimento di:
  - Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione", con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro, proveniente dalla Misura 2 - Focus area 2 (a)
  - Misura 1, con una dotazione finanziaria di 200.000 euro, proveniente dalla stessa Misura - Focus area 3 (a)
  - Misura 2, con una dotazione finanziaria di 100.000 euro, proveniente dalla stessa Misura - Focus area 3 (a);
2. incremento della dotazione finanziaria della Focus area 2 (a) e dell'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" di 35 milioni di euro, provenienti dalla Focus area 3 (a) e dall'Operazione 4.1.02 "Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari";
3. inserimento di nuovi interventi a sostegno della biodiversità (Focus area 4 (a)) nell'ambito dell'Operazione 4.4.01 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità" e contestuale incremento della dotazione finanziaria di 1 milione di euro, proveniente dalla Misura 2 - Focus area 2 (a);
4. incremento della dotazione finanziaria della Focus area 3 (b) e della Misura 5 Operazione 5.1.01 "Prevenzione dei danni da calamità naturali di tipo biotico" di 2,4 milioni di euro, provenienti dalla Misura 2 - Focus area 2 (a);
5. riduzione della dotazione finanziaria della Focus area 5 (c) e dell'Operazione 6.4.02 "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia" di 7 milioni di euro, destinati all'incremento della dotazione finanziaria della focus area 4 (a) e dell'Operazione 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica";
6. incremento della dotazione finanziaria dell'Operazione 16.1.01 "Gruppi operativi PEI" di 4,5 milioni di euro, provenienti dalle Operazioni 16.5.01 "Cooperazione per la sostenibilità ambientale" per 3,5 milioni di euro e 16.9.01 "Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare", per 1 milione di euro, di cui si chiede l'eliminazione.



Le modifiche proposte non nascono da nuovi fabbisogni, ma dall'esigenza di dare risposte più ampie a fabbisogni già esistenti, ricomprendendo aree ed ambiti di intervento non considerati nella fase iniziale di costruzione del Programma.

In relazione ai punti sopra elencati, si illustrano le modifiche e le rimodulazioni finanziarie a valere sulle singole Misure/Operazioni.

**Misura 1** – La dotazione finanziaria rimane invariata, si tratta di un passaggio di risorse tra Focus area 3 (a) e Focus area 5 (a) di nuova introduzione. Il trasferimento di risorse è motivato dal fatto che, a fronte dell'attivazione della nuova Focus area e del sostegno agli investimenti aziendali per un uso efficiente delle risorse idriche, è opportuno prevedere anche la Misura 1, per aumentare le conoscenze e le competenze degli imprenditori sui nuovi scenari e sull'impiego delle nuove tecniche irrigue supportarli e accompagnarli nelle scelte e nella corretta gestione dei nuovi sistemi irrigui.

**Misura 2** – La dotazione finanziaria relativa alla Focus area 2 (a) si riduce di 6,9 milioni euro, utilizzati per aumentare la dotazione finanziaria delle Operazioni 4.1.03 (3,5 milioni di euro), 4.4.01 (1 milione di euro) e 5.1.01 (2,4 milioni di euro). La proposta è determinata dall'ulteriore riduzione del periodo che rimane a disposizione per l'effettiva applicazione della stessa, dopo l'approvazione del Reg. UE n. 2393/2017. Si prevede, infatti, che le attività di consulenza potranno essere avviate concretamente solo nel 2019, dopo l'espletamento di tutte le procedure legate alla costituzione e alla selezione degli organismi di consulenza, alla scelta degli organismi da parte delle imprese e alla valutazione delle proposte progettuali presentate dagli organismi riconosciuti. La dotazione finanziaria della Misura è stata quindi ridefinita mantenendo le risorse necessarie per sostenere progetti di consulenza dal 2019 fino alla fine del periodo di programmazione.

Inoltre, si trasferiscono risorse dalla Focus area 3 (a) alla Focus area 5 (a) di nuova introduzione, anche in questo caso, come per la Misura 1, per assicurare un adeguato servizio di consulenza alle aziende agricole nelle scelte e nella corretta gestione dei nuovi sistemi irrigui.

**Misura 4** – Le modifiche proposte aggiornano il quadro di applicazione della Misura, con l'inserimento dell'Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione" (3,5 milioni di euro), il passaggio di risorse finanziarie dall'Operazione 4.1.02 "Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari" all'Operazione 4.1.01 "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" (35 milioni di euro) e l'ampliamento dell'Operazione 4.4.01 "Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità", con l'introduzione di nuovi interventi non produttivi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità (1 milione di euro).

Negli ultimi anni alcune aree del territorio lombardo sono state interessate da crisi idriche sempre più frequenti. Il sostegno agli investimenti volti ad aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui delle aziende agricole nell'ambito della Focus area 5(a) contribuisce concretamente ad affrontare queste situazioni di emergenza, caratterizzate da scarsa disponibilità d'acqua nel periodo primaverile – estivo di irrigazione dei terreni agricoli, anche a causa delle concomitanti esigenze di acqua di altri settori produttivi (civile, industriale, energetico, ecc.). Gli interventi proposti possono contribuire a razionalizzare e rendere più efficienti i sistemi irrigui delle aziende agricole e introdurre e sviluppare sistemi e tecniche di irrigazione innovative, che riducono e razionalizzano i volumi d'acqua utilizzati, con effetti positivi sul consumo di acqua. Tali interventi sono complementari e non sovrapponibili a quelli finanziati con il Programma Operativo Nazionale, che riguardano le infrastrutture di distribuzione dell'acqua di irrigazione.

L'introduzione della focus area 5(a), peraltro, rafforza ancora di più la sinergia del Programma rispetto agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque.

Si precisa che l'Operazione 4.1.03 e, più in generale, la Focus area 5(a) erano state previste nel Programma e poi accantonate a fronte dell'incertezza del quadro di riferimento legato alla condizionalità ex ante P5.2, che non risultava soddisfatta. Si è quindi scelto di rinviare l'attivazione della Focus area e dei relativi interventi al soddisfacimento della condizionalità ex ante, da un lato per evitare possibili ripercussioni finanziarie sul Programma e, dall'altro, per non alimentare aspettative da parte delle imprese in caso di non raggiungimento di tale obiettivo. A seguito della lettera della Commissione Ue del 21 novembre scorso che certifica il soddisfacimento della condizionalità ex ante P5.2, si ritiene opportuno dare attuazione nel Programma alla Focus area 5(a) e ai relativi interventi, peraltro in linea con i fabbisogni già espressi nella fase iniziale.

La proposta di trasferire le risorse dall'Operazione 4.1.02 all'Operazione 4.1.01 è frutto dell'analisi dei risultati dei tre bandi relativi ai progetti integrati pubblicati nel 2016 e 2017 (Operazioni 16.1.0.01 e 16.10.02), nell'ambito dei quali, come previsto nel Programma, si applica l'Operazione 4.1.02. Le risorse destinate agli investimenti delle imprese agricole nell'ambito di questi progetti si sono rivelate superiori rispetto alle risposte delle filiere e dei territori perché per le imprese è risultato più difficile del previsto proporre investimenti finalizzati ad una forte integrazione con le imprese agroindustriali e con altri soggetti del territorio, per limiti settoriali (filiere) e territoriali (progetti a carattere locale) che non consentono sempre di prendere in considerazione tutti gli ambiti produttivi aziendali. In molti casi gli investimenti devono essere limitati a specifici ambiti produttivi delle aziende, in funzione degli obiettivi dei singoli progetti integrati, riducendone di conseguenza la portata e la dimensione economica, non sempre compatibili con i criteri di selezione e il punteggio minimo di ammissibilità impegnativi previsti, in analogia con l'Operazione 4.1.01. Pur avendo avuto una buona risposta dalle imprese agricole ai bandi dei progetti integrati, le richieste sono state inferiori rispetto alle aspettative e, considerata la complessità e i tempi di attuazione di questi progetti, che non consentirebbero di attivare un ulteriore bando senza incorrere in rischi di rispetto dei termini di rendicontazione del Programma, si ritiene opportuno trasferire le risorse sull'Operazione 4.1.01, che sostiene gli stessi investimenti ed è applicata con le medesime modalità dell'Operazione 4.1.02, ma consente alle imprese di programmare i propri interventi con riferimento alla struttura aziendale nella sua interezza, senza i limiti settoriali o territoriali imposti dall'adesione a progetti integrati e con tempistiche amministrative meno impegnative e più flessibili.

L'ampliamento degli interventi finanziati con l'Operazione 4.4.01, con l'aggiunta degli interventi a salvaguardia della fauna selvatica (vedi paragrafo successivo specifico per l'Operazione), è finalizzato a sostenere gli investimenti non produttivi realizzati dalle imprese agricole che coniugano la produttività e la redditività delle imprese con la sostenibilità ambientale e la tutela della biodiversità. Con i nuovi interventi proposti si vuole favorire l'equilibrio e la coesistenza tra le attività agricole e di allevamento svolte sul territorio e la presenza di specie selvatiche che, in assenza di interventi volti a ridurre gli effetti negativi per le imprese agricole (perdita di produzioni vegetali o di animali), sarebbero a rischio di sopravvivenza, perché sarebbero soggette a caccia e ad azioni di contrasto, compresa l'eliminazione.

Misura 5 – Con la modifica proposta si vuole rafforzare il sostegno agli investimenti delle imprese agricole finalizzati all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di prevenzione dalle fitopatie. I primi bandi attivati sull'Operazione 5.1.01 hanno fatto registrare una buona risposta da parte delle imprese agricole, sempre più consapevoli che è più conveniente investire su sistemi di controllo, difesa e prevenzione a salvaguardia delle proprie produzioni piuttosto che intervenire successivamente, per ripristinare situazioni produttive compromesse da fitopatie contro le quali non hanno preso misure adeguate di protezione. In alcuni comparti, in particolare, i danni prodotti dalle infestazioni parassitarie possono avere conseguenze che vanno oltre la perdita di produzione in se, ma hanno effetti negativi di carattere commerciale che si protraggono anche per anni, in funzione dei tempi di ricostituzione delle produzioni.

Allo stesso tempo, per l'Amministrazione pubblica è preferibile sostenere gli interventi volti alla prevenzione di fitopatie, perché meno costosi e invasivi rispetto a quelli di ripristino ed hanno effetti

positivi anche in termini ambientali, impedendo o limitando la diffusione di patogeni che possono compromettere, se non contrastati efficacemente, l'equilibrio vegetazionale e ambientale di vaste aree del territorio regionale.

Misura 6 – La proposta di ridurre di 7 milioni di euro la dotazione finanziaria dell'Operazione 6.4.02 è giustificata dal fatto che l'interesse delle aziende agricole verso la realizzazione di impianti per la produzione di energia è fortemente diminuito nel corso degli ultimi anni e il bando attivato a valere sull'Operazione è in linea con questo andamento, avendo fatto registrare una scarsa adesione (solo 11 domande presentate).

Tale andamento è da attribuire all'evoluzione normativa a livello nazionale in materia di energia, in particolare tra il 2016 e il 2017, che ha interrotto la costante crescita di impianti e di energia prodotta nelle aziende agricole registrata negli anni precedenti.

Siccome non ci sono, allo stato attuale, elementi che facciano supporre un cambio di direzione della legislazione nazionale, si ritiene giustificata la richiesta di ridurre la dotazione finanziaria dell'Operazione, trasferendo le risorse verso l'Operazione 11.1.01 che ha invece fatto registrare risultati estremamente positivi, mantenendo comunque la destinazione ambientale delle risorse.

Di seguito si descrivono gli elementi alla base della proposta di modifica.

- La Direttiva 2009/28/CE ha fissato, per ogni Stato Membro, obiettivi vincolanti di sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile (FER) al 2020 espressi in termini di quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonti rinnovabili, per l'Italia al 17%. Tra il 2015 e il 2016, secondo i dati del GSE, il valore si attesta intorno al 17,3%, anche se non in tutti i settori, come quello dei trasporti, i cui risultati non sono in linea con le indicazioni comunitarie al 2020. Ciò ha determinato un rallentamento delle politiche di incentivazione in alcuni settori, tra cui quelli di maggiore interesse per le imprese agricole (energia da impianti di biogas e fotovoltaici), prima attraverso una riduzione delle tariffe agevolate e successivamente con l'azzeramento di qualsiasi agevolazione tariffaria.
- Le aziende agricole hanno progressivamente ridotto gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica da biogas e fotovoltaico soprattutto per motivi economici: la consistenza degli investimenti necessari alla realizzazione di questi impianti e dei successivi costi di gestione è tale da necessitare di un sistema premiante dell'energia prodotta. Con la soppressione delle tariffe agevolate le aziende cederebbero l'energia prodotta a prezzi di mercato, ritenuti non remunerativi a fronte degli investimenti e dei successivi costi di esercizio degli impianti, nonostante il sostegno finanziario del Programma di Sviluppo Rurale.
- In Lombardia, come detto, sono particolarmente diffusi gli impianti di biogas (388), che sfruttano gli effluenti di allevamento delle aziende zootecniche, distribuiti soprattutto nelle province di Cremona, Brescia e Mantova (262). La produzione di biogas potrebbe utilemente evolvere verso la produzione e la successiva distribuzione in rete di biometano, con ricadute positive anche sul settore trasporti; tuttavia non è ancora disponibile uno schema normativo nazionale di riferimento per la regolamentazione di questo prodotto e quindi anche i progetti che potrebbero riguardare questa tipologia di impianti stentano a decollare.
- Misura 11 – La proposta di trasferire 7 milioni di euro dall'Operazione 6.4.02 all'Operazione 11.1.01 è motivata dalla risposta delle imprese agricole ai bandi sull'agricoltura biologica fin qui attivati, superiore alle attese. In particolare, si è registrato un significativo incremento, in termini di imprese e superfici, della conversione dall'agricoltura tradizionale a quella biologica, contro le previsioni iniziali, che vedevano la prevalenza delle risorse destinate al mantenimento dell'agricoltura biologica, come nelle precedenti programmazioni.
- In questa programmazione si è registrata una positiva inversione di tendenza, con una crescita sempre più consistente delle imprese agricole lombarde orientate ad introdurre

sistemi di coltivazione più sostenibili e quindi si ritiene opportuno incrementare la dotazione finanziaria della Misura, con particolare riferimento alla conversione, per supportare in modo adeguato le imprese agricole che, nella fase di passaggio dall'agricoltura convenzionale a quella biologica, scontano perdite produttive significative a fronte di una mancata valorizzazione dei prodotti. Tale proposta, peraltro, è in linea con quella successiva di una rimodulazione delle risorse finanziarie tra le due Operazioni della Misura 11, volta a trasferire risorse dal mantenimento alla conversione.

**Misura 16 –** Per quanto riguarda la cooperazione, la proposta di modifica consiste nel trasferire risorse dalle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01 per 4,5 milioni di euro all'Operazione 16.1.01, rafforzando in questo modo gli obiettivi di innovazione in campo agricolo e collaborazione tra aziende agricole, agroindustriali e forestali e ricerca e sperimentazione. La modifica proposta consente di dare maggiore impulso ai Gruppi Operativi PEI e stimolare la partecipazione e il coinvolgimento e l'inserimento delle imprese in reti nazionali e internazionali di aggregazioni che condividono e diffondono le conoscenze e le innovazioni e facilitano l'introduzione e lo sviluppo di nuove tecniche di produzione, nuove tecnologie, nuovi metodi di gestione aziendale attenti alla produttività e alla redditività aziende, ma sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il trasferimento di risorse proposto determina la soppressione delle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01. Per quanto riguarda l'Operazione 16.5.01, la soluzione prospettata è giustificata in base ai seguenti elementi:

- l'Operazione finanzia i costi di cooperazione, mentre gli interventi sono finanziabili con risorse di altre Misure/Operazioni del Programma. Le Misure/Operazioni del Programma potenzialmente utilizzabili nell'ambito dell'Operazione 16.5.01 sono già state tutte attivate tramite bandi singoli a livello regionale (Operazioni 4.4.01, 4.4.02, 16.2.01, Misure 1, 10, 11 e 12) o nell'ambito di progetti integrati d'area (Operazione 16.10.02). L'adesione delle imprese è stata soddisfacente, tanto che in alcuni casi (ad esempio, Misura 11) le risorse sono di fatto esaurite (considerando l'intero periodo pluriennale d'impegno), mentre in altri casi la disponibilità residua è piuttosto limitata. Un eventuale bando sull'Operazione 16.5.01 avrebbe scarse possibilità di successo in presenza di risorse limitate; si ritiene pertanto più utile utilizzare le residue risorse disponibili su alcune Misure/Operazioni per bandi singoli, consentendo alle aziende di aderire a procedure che non presentano gli oneri organizzativi e temporali di un progetto di cooperazione;
- un bando sull'Operazione 16.5.01 presenterebbe problemi di carattere temporale. In base all'esperienza maturata sui progetti integrati già attivati (16.10.01, 16.10.02, 16.4.01), i tempi tecnici ed amministrativi di predisposizione dei bandi, presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e di gestione delle domande di finanziamento delle aziende aderenti sarebbero estremamente lunghi, non compatibili con il periodo rimanente di programmazione;
- i fabbisogni e gli obiettivi ambientali ai quali l'Operazione 16.5.01 contribuisce sono stati comunque assicurati, come specificato nei punti precedenti, dagli interventi realizzati attraverso le stesse Operazioni collegabili ai progetti di cooperazione e quindi si ritiene che in definitiva la mancata attivazione dell'Operazione non abbia alcun impatto sulla strategia complessiva del Programma, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali.

La proposta di eliminare l'Operazione 16.9.01 è giustificata in base ai seguenti elementi:

- il Programma prevede che l'Operazione finanzia i costi di cooperazione, mentre gli interventi sono finanziabili con risorse di altre Misure/Operazioni del Programma. Anche in questo caso, le Misure/Operazioni del Programma potenzialmente utilizzabili nell'ambito di progetti di cooperazione sono già state tutte attivate tramite bandi singoli a livello regionale (Misura 1, Operazioni 4.1.01, 6.4.01) o nell'ambito di progetti integrati d'area (Operazione 16.10.02). In tutti i casi, l'adesione delle imprese è stata soddisfacente e, tra i progetti

presentati, non mancano quelli che fanno riferimento all'agricoltura sociale e all'educazione ambientale ed alimentare. In particolare, per quanto riguarda i 19 progetti di cooperazione presentati sull'Operazione 16.10.02, si sottolinea che 5 progetti hanno come capofila soggetti che svolgono attività sociali, educative e didattiche anche in ambito agricolo, mentre in altri 5 progetti tra i partner ci sono soggetti con i medesimi requisiti dei capofila sopra citati che realizzano interventi in tali ambiti. Di fatto, i progetti a valere sulle singole Operazioni e i progetti integrati d'area hanno consentito di raggiungere gli obiettivi di carattere sociale, educativo e didattico, favorendo la formazione di aggregazioni a livello territoriale capaci di sviluppare iniziative di carattere sociale in campo agricolo, servizi educativi e didattici e servizi per le fasce più deboli della popolazione;

- come per l'Operazione 16.5.01, i tempi tecnici ed amministrativi di predisposizione dei bandi, di presentazione, valutazione e approvazione dei progetti e di gestione delle domande di finanziamento delle aziende aderenti sarebbero piuttosto lunghi, non compatibili con il periodo rimanente di programmazione;
- i fabbisogni e gli obiettivi ai quali l'Operazione 16.9.01 contribuisce sono stati comunque assicurati, come specificato nei punti precedenti, dagli interventi realizzati attraverso altre Operazioni del Programma e quindi si ritiene che l'eliminazione dell'Operazione non abbia alcun impatto sulla strategia complessiva del Programma, con particolare riferimento agli aspetti sociali, educativi e didattici in favore delle fasce di popolazione più debole.

Da ultimo, relativamente ad entrambe le Operazioni, occorre aggiungere che anche l'Operazione 16.1.01 contribuisce, seppure indirettamente, a soddisfare i fabbisogni e raggiungere gli obiettivi di riferimento delle due Operazioni di cui si chiede l'eliminazione.

L'Operazione, infatti, prevede che i Gruppi Operativi PEI e i relativi progetti devono promuovere l'uso efficiente delle risorse, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e l'adattamento climatico nel settore agricolo, la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, in particolare nelle aree rurali. Tali progetti, inoltre, devono favorire lo sviluppo di sistemi di produzione agricola sostenibili ed ecologici, che utilizzano in modo più equilibrato e razionale le risorse naturali essenziali per l'attività agricola, quali acqua e suolo e non hanno effetti negativi sugli ecosistemi locali e sulla biodiversità.

A questi elementi occorre aggiungere anche che i risultati dei progetti dei Gruppi Operativi PEI saranno diffusi, tramite azioni di informazione, a tutti gli imprenditori e gli addetti delle imprese aderenti ai Gruppi Operativi PEI e non aderenti, con una particolare attenzione alle realtà produttive che operano in contesti e condizioni di marginalità o svantaggio, che più di altri hanno la necessità di integrarsi e relazionarsi con altri soggetti e condividere le informazioni relative alle innovazioni e alle nuove tecnologie.

Gli interventi promossi con l'Operazione 16.1.01 sono dunque coerenti rispetto agli obiettivi delle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01 e quindi si ritiene che l'eliminazione di queste Operazioni e la conseguente rimodulazione finanziaria e lo spostamento di risorse favoriranno un miglioramento della strategia del Programma.

#### 1.1.5.4.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### 1.1.5.4.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.4.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5.

### 1.1.5.5. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 1

#### 1.1.5.5.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.1 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)**

##### **Capitolo 8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Si propone la seguente modifica:

[...]

Tuttavia, la misura, per la sua natura trasversale, contribuisce direttamente o indirettamente agli obiettivi delle focus area attivate (contributo diretto sulle focus area 2a, 2b, 3a, 4a, 4b, 4c, 5a, 5c, 5d, 5e; contributo indiretto focus area 6a, 6b, 6c), in quanto può trattare tutte le tematiche ad esse afferenti.

[...]

Inoltre, si modifica la tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali, prevedendo il contributo della Misura e delle Operazioni alla focus area 5 (a)

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

## **Capitolo 8.2.1 Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)**

### **Capitolo 8.2.1.3.1. Operazione 1.1.01 Formazione ed acquisizione di competenze**

#### **Capitolo 8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento**

### **Capitolo 8.2.1.3.2. Operazione 1.2.01 Progetti dimostrativi e azioni di informazione**

#### **8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento**

### **Capitolo 8.2.1.3.3. Operazione 1.3.01 Scambi aziendali**

#### **Capitolo 8.2.1.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento**

Si modifica la tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali, prevedendo il contributo delle singole Operazioni alla focus area 5 (a)

*La modifica proposta è conseguente all'introduzione della focus area 5(a) nel Programma. Si ritiene che l'attivazione degli interventi volti all'impiego più efficiente dell'acqua per usi irrigui a livello aziendale debba essere accompagnata da azioni a supporto delle imprese agricole nelle scelte da effettuare per razionalizzare e innovare i sistemi irrigui adottati. Da qui la proposta di trasferire una quota delle risorse della Misura 1 e della Misura 2 dalla focus area 3(a) alla focus area 5(a), per consentire alle imprese agricole di accedere a servizi di formazione, informazione e consulenza utili ad aumentare le conoscenze e le competenze sull'argomento. Peraltro, tale scelta non ha un impatto significativo sulla focus area 3(a) che, come detto nel punto precedente, continuerebbe a disporre di una dotazione finanziaria a valere sulle Misure 1 e 2 commisurata agli obiettivi fissati.*

#### **1.1.5.5.2. Effetti previsti della modifica**

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### **1.1.5.5.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.5.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.6. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 16

##### 1.1.5.6.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

#### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

#### **Capitolo 8.3.5 Misura 16 Cooperazione**

#### **Capitolo 8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

[...]

Ambiente e Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi. A questi obiettivi possono contribuire tutte le sottomisure possono contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, sulla base della tematica trattata; in particolare, le sottomisure 16.1 e 16.2, attraverso i Gruppi operativi e i progetti pilota, possono favorire la sperimentazione e la diffusione di soluzioni innovative per dare risposta ai cambiamenti climatici sia in termini di adattamento che di mitigazione.

La Misura è articolata in quattro sottomisure:

- la sottomisura 16.1 con l'operazione 16.1.01 "Gruppi operativi PEI";
- la sottomisura 16.2, con l'operazione 16.2.01 "Progetti pilota e sviluppo di innovazione";
- la sottomisura 16.4, con l'operazione 16.4.01 "Filiera corte";
- la sottomisura 16.0, con le operazioni: 16.10.01 "Progetti integrati di filiera" e 16.10.02 "Progetti integrati d'area".

Il sostegno viene erogato in forma di "importo globale", come definito nell'art. 35(6) del Reg. UE n. 1305/2013 per le seguenti operazioni:

- Operazione 16.2.01
- Operazione 16.4.01

Il sostegno viene erogato in relazione ai costi di cooperazione, utilizzando le risorse delle altre misure del Programma per finanziare i progetti per le seguenti operazioni:

- Operazione 16.1.01



- Operazione 16.10.01
- Operazione 16.10.02

[...]

Inoltre, si modifica la tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali, eliminando Le Operazioni 16.5.01 e 16.9.01

*La modifica del paragrafo discende dalla proposta di eliminare le Operazioni 16.5.01 e 16.9.01 illustrata nel primo punto.*

*La modifica proposta comporta anche una rimodulazione finanziaria della Misura 16, con il trasferimento di risorse dalle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01 all'Operazione 16.1.01.*

*In questo modo si rafforza la strategia del Programma in merito all'innovazione, favorendo la costituzione di Gruppi operativi PEI intorno a temi di interesse per il settore agricolo e forestale, sulla base dei fabbisogni e delle proposte progettuali espresse a livello di comparti e aree di produzione. L'eliminazione delle Operazioni 16.5.01 e 16.9.01 non ha impatti negativi sulla strategia e sugli obiettivi del Programma, soprattutto in considerazione del fatto che i fabbisogni e gli obiettivi cui fanno riferimento le suddette Operazioni sono soddisfatti attraverso altre Misure/Operazioni che attivano gli stessi interventi, come specificato più dettagliatamente nei punti precedenti e ai quali comunque contribuisce, seppure indirettamente, anche l'Operazione 16.1.01.*

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.3.5 Misura 16 Cooperazione**

Si propone di non attivare l'**Operazione 16.5.01** "Cooperazione per la sostenibilità ambientale" e di rimuoverla dal pacchetto delle Operazioni attivate nell'ambito della Misura.

*Per le giustificazioni si rimanda ai paragrafi precedenti.*

*Si chiede di eliminare l'Operazione 16.5.01 e trasferire le relative risorse finanziarie, pari a 3,5 milioni di euro (di cui 1.509.200 euro quota FEASR) sull'Operazione 16.1.01 "Gruppi operativi PEI), contribuendo a rafforzare la strategia complessiva del Programma in materia di innovazione, mantenendo comunque una forte attenzione sugli aspetti ecologici e ambientali.*

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.3.5 Misura 16 Cooperazione**

Si propone di non attivare l'**Operazione 16.9.01** "Agricoltura sociale, educazione ambientale ed alimentare" e di rimuoverla dal pacchetto delle Operazioni attivate nell'ambito della Misura.

*Per le giustificazioni si rimanda ai paragrafi precedenti.*

*Si chiede di eliminare l'Operazione 16.9.01 e di trasferire le relative risorse finanziarie, pari a 1 milione di euro (di cui 431.200 euro quota FEASR) sull'Operazione 16.1.01 "Gruppi operativi PEI". In questo modo le risorse finanziarie previste inizialmente per l'Operazione 16.9.01 sono impiegate per finanziare progetti di innovazione e favorire la partecipazione delle imprese agricole e forestale ad aggregazioni che sono di stimolo alla diffusione e allo sviluppo di processi innovativi, contribuendo a rafforzare la strategia complessiva del Programma in materia di innovazione, con un'attenzione anche per i soggetti che operano in campo sociale e nelle aree svantaggiate e marginali.*

#### 1.1.5.6.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### 1.1.5.6.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.6.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5

### 1.1.5.7. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 2

#### 1.1.5.7.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 8.2.2 Misura 2 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)**

**Capitolo 8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

**Capitolo 8.2.2.3.1 Operazione 2.1.01 Incentivi per attività di consulenza aziendale**

**Capitolo 8.2.2.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento**

**Capitolo 8.2.2.3.2 Operazione 2.3.01 Formazione dei consulenti**

**Capitolo 8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento**

Si modifica la tabella relativa al contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali, prevedendo il contributo delle singole Operazioni alla focus area 5 (a)

*La modifica proposta è conseguente all'introduzione della focus area 5(a) nel Programma. Si ritiene che l'attivazione degli interventi volti all'impiego più efficiente dell'acqua per usi irrigui a livello aziendale debba essere accompagnata da azioni a supporto delle imprese agricole nelle scelte da effettuare per razionalizzare e innovare i sistemi irrigui adottati. Da qui la proposta di trasferire una quota delle risorse della Misura 1 e della Misura 2 dalla focus area 3(a) alla focus area 5(a), per consentire alle imprese agricole di accedere a servizi di formazione, informazione e consulenza utili ad aumentare le conoscenze e le competenze sull'argomento. Peraltro, tale scelta non ha un impatto significativo sulla focus area 3(a) che, come detto nel punto precedente, continuerebbe a disporre di una dotazione finanziaria a valere sulle Misure 1 e 2 commisurata agli obiettivi fissati.*

**1.1.5.7.2. Effetti previsti della modifica**

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

**1.1.5.7.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

**1.1.5.7.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5

**1.1.5.8. Aggiornamento strategia e rimodulazione finanziaria del Programma - Capitolo 8.2**  
**Descrizione per Misura. Misura 4**

**1.1.5.8.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

**Capitolo 8.2.4.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.

**Allegato Q al Programma**

Si adegua il testo dell'allegato in relazione all'inserimento della Focus area 5(a) nel Programma e all'attivazione delle Misure 1, 2 e 4

*L'aggiornamento del paragrafo comprende l'inserimento dell'Operazione 4.1.03 "Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione".*

*Tale proposta rafforza la strategia del Programma, ponendo attenzione all'innovazione e alla sostenibilità ambientale degli investimenti aziendali in relazione all'irrigazione e all'uso più efficiente dell'acqua in agricoltura.*

*Le motivazioni e le giustificazioni della modifica sono riportate nel punto successivo, al quale si rimanda per l'approfondimento.*

*La rimodulazione della strategia rende necessario modificare anche l'allegato Q al Programma, per allinearli alla nuova struttura di Focus area e Misure/Operazioni conseguente all'inserimento della Focus area 5(a).*

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

**Operazione 4.1.03 Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione**

Si propone l'inserimento nel Programma di una nuova operazione a valere sulla Misura 4, con riferimento alla Focus Area 5 (a)

Per la descrizione dell'Operazione si rimanda al testo del Programma.

***La proposta di modifica è giustificata per i seguenti motivi.***

***La Lombardia è una regione ricca d'acqua e provvista di una infrastruttura idrica efficiente ed articolata (4.500 km di canali gestiti dai Consorzi di bonifica), che consente di irrigare il 60% della superficie regionale, pari al 23,6% a livello nazionale (il Piemonte e l'Emilia Romagna seguono rispettivamente con il 14,6% e il 10,4%). Tuttavia, nell'ultimo decennio, a causa dei cambiamenti climatici in atto, la regione è stata interessata da periodi di siccità e carenze idriche che hanno colpito soprattutto le aree con maggiori problemi di natura idrica, a causa della conformazione territoriale e delle caratteristiche dei corsi d'acqua che le attraversano.***

***L'agricoltura di queste aree è caratterizzata dalla presenza di numerosi allevamenti (in particolare bovini da latte e suini) e da colture cerealicole (mais granella), foraggere (mais insilato, prati) e industriali (colture oleaginose, pomodoro, orticole) che richiedono elevati apporti idrici per assicurare un adeguato livello produttivo e qualitativo dei prodotti. Il sistema irriguo più frequente a livello regionale, comprese queste aree, è quello per scorrimento superficiale e infiltrazione laterale (copre circa il 60% della superficie irrigua regionale), poco efficiente per i volumi d'acqua richiesti e scarsamente efficace in presenza di situazioni anomale di siccità o di carenze idriche, con ricadute negative in termini ambientali e produttivi.***

***A fronte delle emergenze idriche sempre più frequenti riscontrate negli ultimi anni, si ritiene opportuno sostenere gli investimenti volti a migliorare l'efficienza idrica dell'agricoltura lombarda. Con l'Operazione s'intende finanziare gli investimenti realizzati dalle imprese agricole finalizzati all'introduzione e allo sviluppo di sistemi irrigui più efficienti rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati. In questo modo si favorisce un uso dell'acqua più razionale, la riduzione dei volumi d'acqua impiegati e una migliore gestione delle risorse idriche disponibili, soprattutto nelle situazioni climatiche negative.***

***A titolo di esempio, si riportano i valori ricavati da studi, ricerche e sperimentazioni effettuate nel corso degli anni, che hanno messo in evidenza il diverso livello di efficienza dei metodi di irrigazione, che danno indicazioni puntuali in merito ai consumi di acqua:***

***Sommersione 25%***

***Scorrimento 40-50%***

***Infiltrazione laterale da solchi 55-60%***

***Aspersione 70-80%***

***Goccia 85-90%***

***Tali valori evidenziano l'impatto positivo dell'introduzione e dello sviluppo di sistemi di irrigazione più innovativi rispetto a quelli tradizionali diffusi su gran parte del territorio regionale sugli utilizzi d'acqua e sull'equilibrio territoriale e ambientale delle aree caratterizzate da frequenti emergenze idriche.***

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Operazione 4.4.01 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla conservazione della biodiversità**

##### **Capitolo 8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento**

##### **Capitolo 8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili**

##### **Capitolo 8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità**

##### **Capitolo 8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

Si propone di integrare nell'Operazione 4.4.01 gli investimenti per la protezione da specie di fauna selvatica.

Per la descrizione delle integrazioni apportate all'Operazione si rimanda al testo del Programma.

L'ampliamento dell'Operazione è accompagnata da una rimodulazione finanziaria del Programma, attraverso un incremento della dotazione dell'Operazione 4.1.01 pari a 1 milione di euro (di cui 431.200 euro quota FEASR), per sostenere le nuove tipologie di investimento proposte, recuperata dalla Misura 2.

La modifica proposta rafforza l'orientamento del Programma verso la sostenibilità e l'ambiente, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità.

***La proposta di modifica è giustificata per i seguenti motivi.***

***In alcune aree della Lombardia sono ricomparse alcune specie di fauna selvatica ormai assenti da decenni sul territorio regionale, grazie anche ad una serie di interventi effettuati nel corso degli anni a livello locale in ambiti protetti e non.***

***Il ripopolamento di queste aree è positivo dal punto di vista ambientale perché contribuisce ad aumentare la biodiversità, ma la presenza di alcune specie selvatiche, soprattutto i grandi carnivori, ha***

*effetti negativi sull'attività agricola e può provocare notevoli danni economici alle imprese, in particolare quelle con allevamenti.*

*Per salvaguardare la presenza di queste specie di fauna selvatica e favorire un rapporto equilibrato con le attività degli agricoltori e degli allevatori, si ritiene opportuno sostenere gli investimenti non produttivi delle imprese agricole a protezione di allevamenti e produzioni, per assicurare la permanenza e la riproduzione di specie altrimenti a rischio di sopravvivenza, perché non accettate e percepite negativamente dalle popolazioni locali e quindi a rischio di essere cacciate e uccise.*

*Da qui la proposta di integrare l'Operazione 4.4.01, finalizzata a sostenere interventi aziendali non produttivi che non apportano vantaggi di carattere economico alle aziende agricole, ma assicurano la convivenza delle attività agricole con le specie selvatiche, altrimenti destinate alla soppressione e al rischio di un nuovo allontanamento dalle aree nelle quali sono ricomparse, vanificando anche il lavoro fatto per favorire il ripopolamento.*

#### 1.1.5.8.2. Effetti previsti della modifica

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli interventi.

#### 1.1.5.8.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si aggiunge la Focus Area 5 (a) e si trasferiscono risorse tra Priorità e focus area e si introducono nuovi indicatori di carattere fisico e finanziario collegati alle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.8.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Si prevedono effetti sull'AdP a seguito dell'introduzione della Focus Area 5 (a) e il trasferimento di risorse tra Priorità e focus area, che modificano la distribuzione delle stesse nell'ambito delle Priorità 2, 3, 4 e 5.

#### 1.1.5.9. Articolo 11.b.ii. Modifiche Altri capitoli del Programma - Aiuti di Stato

##### 1.1.5.9.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

#### **Capitolo 8.2.7.3.1. Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative**

Si propone l'eliminazione dei riferimenti al reg. (UE) n. 1407/2013 e agli articoli 38 e 41 del reg. (UE) n. 651/2014.

*L'operazione è stata esentata ai sensi dell'art. 41 del reg. (UE) n. 651/2014 (regime SA.48657 "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali" del 13.07.2017), sembra pertanto opportuno eliminare altri riferimenti.*

#### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.2. Operazione 7.2.01 Incentivi per il potenziamento della banda larga**

##### **Capitolo 8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative**

Si propone l'eliminazione del riferimento agli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo forestale e nelle aree rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

*Si elimina un riferimento rimasto nel capitolo che, per errore, non è stato rimosso con le precedenti modifiche del Programma*

#### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.3. Operazione 7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale**

##### **Capitolo 8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative**

Si propone l'eliminazione del riferimento agli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo forestale e nelle aree rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)



**L'operazione sarà attuata secondo il reg. (UE) 1407/2013, pertanto non appare necessario citare altra normativa**

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

#### **Capitolo 8.2.7.3.4. Operazione 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali.**

##### **Capitolo 8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative**

Si propone l'eliminazione del riferimento agli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo forestale e nelle aree rurali 2014-2020 (2014/C 204/01)

**L'operazione sarà attuata secondo il reg. (UE) 1407/2013, pertanto non appare necessario citare altra normativa**

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.9 Misura 10 Pagamenti agro-climatici-ambientali**

#### **Capitolo 8.2.9.3.13. Operazione 10.2.01 Conservazione della Biodiversità animale e vegetale**

##### **Capitolo 8.2.9.3.13.3. Collegamenti con altre normative**

Si propone l'eliminazione del riferimento agli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo forestale e nelle aree rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) e il contestuale inserimento del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

**L'operazione sarà attuata secondo il reg. (UE) 1407/2013, pertanto appare coerente modificare il riferimento normativo nella scheda dell'operazione**

## **Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

### **Capitolo 13.4.M06 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese**

#### **Capitolo 13.4.1.1 Indicazione**

Si propone la modifica del paragrafo relativo all'operazione 6.4.02 come segue:

Per quanto riguarda gli investimenti relativi all'attività di produzione di energia il contributo sarà erogato ai sensi del **regime SA.47191 Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia**

*L'operazione 6.04.02 è stata esentata col n. di regime SA.47191 e pertanto tale riferimento è inserito nel capitolo 13 del programma di sviluppo rurale.*

#### **Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

#### **Capitolo 13.5.M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

#### **Capitolo 13.5.1.1 Indicazione**

Si propone la modifica del paragrafo relativo all'operazione 7.2.01 come segue:

Per quanto riguarda gli incentivi relativi all'attività di produzione di energia rinnovabile, il contributo sarà erogato ai sensi del **regime di aiuto SA.48657 "Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali"**.

*Con la proposta si intende aggiornare il testo a seguito dell'esenzione dell'operazione 7.2.01*

#### **Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

#### **Capitolo 13.5.M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

#### **Capitolo 13.5.1.1 Indicazione**

Si propongono le seguenti modifiche:

Operazione 7.4.01

Dotazione finanziaria pari a 800 mila euro, di cui € 344.960 quota FEASR e € 455.040 quota di cofinanziamento nazionale

Per quanto riguarda gli incentivi relativi ai servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese, il contributo sarà erogato ai sensi del regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013).

#### Operazione 7.5.01

Dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro, di cui € 646.800 quota FEASR e € 853.200 quota di cofinanziamento nazionale

Per quanto riguarda gli incentivi relativi alle infrastrutture e ai servizi turistici locali, il contributo sarà erogato ai sensi del regime de minimis non agricolo (Reg. UE n. 1407/2013).

**Si propone di allineare il testo del capitolo con il testo delle schede di Operazione del Capitolo 8, a fronte delle scelte effettuate di applicare il regime de minimis**

### Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

#### Capitolo 13.6.M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste

##### Capitolo 13.6.1.1 Indicazione

Operazione 8.1.01 e 8.1.02, **62,25 milioni di euro**, di cui € 26.842.200 quota FEASR e € 35.407.800 quota cofinanziamento nazionale, ai quali si aggiungono 350.000 euro di risorse integrative nazionali.

Aiuto SA. 43411 (2015/XA) Aiuti alla forestazione e imboschimento, **dal 20.06.2017 regime SA. 48439 (2017/XA) aiuti alla forestazione e all'imboschimento**

**Con la presente modifica s'intende aggiornare i riferimenti del regime di aiuto per le Operazioni 8.1.01 e 8.1.02. Inoltre, si coglie l'occasione per correggere un errore nell'importo totale, che è pari 62,25 milioni di euro, invece dei 62,5 milioni di euro indicati nel testo vigente.**

### Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato

#### 13.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali

##### 13.7.1.1. Indicazione

Si propone di eliminare la seguente frase:

**Ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), punto 3.4, punto (663)**

**Con la modifica proposta si allinea il testo del capitolo 13 con il testo della scheda dell'Operazione 10.2.01**

#### 1.1.5.9.2. Effetti previsti della modifica

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.1. Operazione 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.2. Operazione 7.2.01 Incentivi per il potenziamento della banda larga**

##### **Capitolo 8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative**

La modifica proposta corregge un refuso nel testo dell'Operazione

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

##### **Capitolo 8.2.7.3.3. Operazione 7.4.01 Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale**

##### **Capitolo 8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.7 Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

**Capitolo 8.2.7.3.4. Operazione 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali.**

**Capitolo 8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.9 Misura 10 Pagamenti agro-climatici-ambientali**

**Capitolo 8.2.9.3.13. Operazione 10.2.01 Conservazione della Biodiversità animale e vegetale**

**Capitolo 8.2.9.3.13.3. Collegamenti con altre normative**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

**Capitolo 13.4.M06 sviluppo delle aziende agricole e delle imprese**

**Capitolo 13.4.1.1 *Indicazione***

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

**Capitolo 13.5.M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

**Capitolo 13.5.1.1 *Indicazione***

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

**Capitolo 13.5.M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi delle zone rurali**

**Capitolo 13.5.1.1 Indicazione**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

**Capitolo 13.6.M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste**

**Capitolo 13.6.1.1 Indicazione**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**Capitolo 13 Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato**

**13.7. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali**

**13.7.1.1. Indicazione**

La modifica proposta rende coerente il testo del Programma con i regimi di aiuto adottati

**1.1.5.9.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### 1.1.5.9.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

#### 1.1.5.10. Articolo 11.b.ii. Modifiche Altri capitoli del Programma - Capitolo 11 Piano di indicatori

##### 1.1.5.10.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

#### Capitolo 11 Piano di indicatori

#### Capitolo 11.1.4.P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

#### Agricoltura

#### Indicatori di output previsti per il 2014-2020

Si propone di modificare nella tabella gli indicatori Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1) e Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2), i rispettivi valori:

- Superficie 11.1 da **1.350** Ha a 5.850 ha
- Superficie 11.2 da 8.650 ha a 4.150 ha

#### Capitolo 11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Si propone di modificare nella tabella gli indicatori relativi alla Spesa totale e alla Superficie totale relativa alle sottomisure 11.1 e 11.2 che variano come segue:

- Spesa totale 11.1 da **6 Meuro** a **22,5 Meuro**
- Spesa totale 11.2 da 32 Meuro a **15,5 Meuro**
- Superficie 11.1 da **1.350** Ha a 5.850 ha

Superficie 11.2 da 8.650 ha a 4.150 ha

*La risposta delle aziende agricole lombarde nei primi 3 anni di attivazione dei bandi relativi alla Misura 11 è stata decisamente soddisfacente. In particolare, come detto nei punti precedenti, si è rilevato un inaspettato cambiamento di tendenza rispetto ai precedenti periodi di programmazione, che avevano sempre fatto registrare una forte prevalenza delle domande finalizzate al mantenimento dell'agricoltura biologica, grazie all'aumento delle aziende che hanno scelto di passare dall'agricoltura convenzionale a quella biologica. Le nuove adesioni all'agricoltura biologica si sono tradotte in un incremento del numero di domande e di superfici a valere sull'Operazione 11.1.01, che hanno superato quelle relative all'Operazione 11.2.*

**Pertanto, si propone di adeguare gli indicatori di superficie della Misura 11, per tenere conto della nuova situazione registrata.**

**I nuovi valori sono da valutare positivamente, non solo in termini numerici, ma soprattutto ambientali, perché significa che le risorse della Misura 11 sono destinate in misura significativa e prevalente, a differenza di quanto verificatosi nei precedenti periodi di programmazione, a sostenere la conversione di superfici agricole ad un sistema di coltivazione più sostenibile, aumentando quindi la superficie agricola regionale coltivata con tecniche colturali più sostenibili.**

#### 1.1.5.10.2. Effetti previsti della modifica

La modifica proposta aumenta l'efficacia ambientale degli interventi promossi con il Programma

#### 1.1.5.10.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si prevede una variazione degli indicatori fisici e finanziari relativi alle due Operazioni della Misura 11

#### 1.1.5.10.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

### *1.1.5.11. Articolo 11.b.ii. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 4*

#### 1.1.5.11.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

##### **Capitolo 8.2.4.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

Per la descrizione delle modifiche e integrazioni testo si rimanda al testo del capitolo.



## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.3.1. Operazione 4.1.01– Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole**

##### **Capitolo 8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili**

Si propone la seguente modifica:

[...]

*Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo; migliore gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, riduzione delle emissioni di inquinanti nell'aria tramite mezzi con motore elettrico.*

[...]

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.3.2. Operazione 4.1.02– Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari**

##### **Capitolo 8.2.4.3.2.5 Costi ammissibili**

Si propone la seguente modifica:

[...]

*Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle innovative che consentano un significativo impatto positivo sull'ambiente e sui cambiamenti climatici in termini di: riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicate e delle emissioni connesse a questi prodotti; diffusione e miglioramento delle tecniche colturali di minima lavorazione e semina su sodo; migliore*

*gestione dell'azoto presente negli effluenti di allevamento, riduzione delle emissioni di inquinanti nell'aria tramite mezzi con motore elettrico.*

[...]

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

**Il paragrafo è aggiornato in funzione della proposta di modifica relativa all'Operazione 4.1.03. Tale proposta rafforza la strategia del Programma volta al miglioramento della redditività e competitività della aziende agricole, coniugata con l'attenzione all'innovazione e alla sostenibilità ambientale degli investimenti aziendali.**

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.3.1. Operazione 4.1.01– Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole**

##### **Capitolo 8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili**

**Si propone di inserire, per il finanziamento delle macchine agricole, anche l'obiettivo della riduzione delle emissioni di inquinanti nell'aria.**

**L'agricoltura può dare il suo, seppure modesto, contributo a ridurre l'emissione di inquinanti e aumentare la qualità dell'aria. La Lombardia è localizzata all'interno della Pianura padana, territorio particolarmente soggetto, per le sue caratteristiche geografiche, a fenomeni di inquinamento atmosferico, causati da diversi fattori (riscaldamento, autovetture, ecc.) che, in particolari situazioni climatiche (assenza di venti e piogge che favoriscono la dispersione degli inquinanti), provocano l'accumulo e la concentrazione soprattutto di PM 10.**

**Le trattrici utilizzate in agricoltura funzionano normalmente a gasolio e quindi concorrono all'emissione di sostanze inquinanti nell'aria; sul mercato, però, sono disponibili mezzi con motore elettrico, che sfrutta l'energia accumulata in una o più batterie ricaricabili, con un'efficienza decisamente più elevata rispetto ai motori tradizionali (dal 90% dei motori elettrici al 40% dei motori a gasolio e al 25-30% dei motori a benzina). I motori elettrici hanno i seguenti vantaggi:**

- **abbassano l'inquinamento acustico;**

- contribuiscono a mantenere una buona qualità dell'aria, perché non emettono fumi;
- consentono di associare questa tecnologia a sistemi fotovoltaici, mini wind e sistemi di cogenerazione, in modo da consentirne la ricarica anche a mezzo in funzione.

**Il finanziamento di trattrici elettriche, oltre ad avere un impatto positivo dal punto di vista ambientale (ambiente, adattamento/mitigazione cambiamenti climatici), contribuirebbe anche ad innovare i processi produttivi aziendali del comparto agricolo e sviluppare sistemi sostenibili non inquinanti.**

**Le imprese agricole lombarde, da sempre disponibili ad innovare e modernizzare le aziende, potrebbero rappresentare un esempio da estendere anche ad altri territori.**

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.3.2. Operazione 4.1.02– Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari**

##### **Capitolo 8.2.4.3.2.5 Costi ammissibili**

**Come per l'Operazione 4.1.01, si propone di inserire, per il finanziamento delle macchine agricole, anche l'obiettivo della riduzione delle emissioni di inquinanti nell'aria, alla quale si rimanda per le motivazioni.**

## 1.1.5.11.2. Effetti previsti della modifica

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

#### **Capitolo 8.2.4.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

La modifica contribuisce a migliorare la strategia del Programma, aumentando la sinergia tra gli obiettivi di produttività e sostenibilità degli investimenti produttivi

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

**Capitolo 8.2.4.3.1. Operazione 4.1.01– Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole**

**Capitolo 8.2.4.3.1.5 Costi ammissibili**

La modifica proposta migliora la strategia complessiva del Programma e contribuisce ad incrementare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di innovazione dell'Operazione 4.1.01

**Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.4 Misura 4 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)**

**Capitolo 8.2.4.3.2. Operazione 4.1.02– Incentivi per investimenti nell'ambito delle filiere agroalimentari**

**Capitolo 8.2.4.3.2.5 Costi ammissibili**

La modifica proposta migliora la strategia complessiva del Programma e contribuisce ad incrementare gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di innovazione dell'Operazione 4.1.02

**1.1.5.11.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma

**1.1.5.11.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

Non si prevedono effetti sull'AdP.

**1.1.5.12. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2  
Descrizione per Misura. Misura 12**

**1.1.5.12.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

--

## **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

### **Capitolo 8.2.11 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)**

#### **Capitolo 8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali**

##### **Capitolo 8.2.11.4.1 Operazione 12.1.05 – Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela dei siti Natura 2000**

Si propone di attivare la nuova Operazione 12.1.05, prevedendo una indennità per le aziende agricole che coltivano superfici agricole nelle aree Natura 2000 e devono rispettare gli obblighi imposti dalle misure specifiche messe in atto a livello regionale in ottemperanza a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Le norme in materia dettate dal Piano di azione regionale (PAR) prevedono che sui terreni coltivati ricadenti nei siti Natura 2000 gli agricoltori devono mettere in atto una serie di attività di monitoraggio puntuali per verificare la presenza di specifici patogeni (capannine dislocate sui terreni, verifiche tecniche periodiche della presenza di agenti patogeni, registrazione dei dati in apposito registro, ecc.), che consentono di fare ricorso a trattamenti fitosanitari mirati solo in caso di effettiva necessità; per tali attività di monitoraggio le aziende sostengono dei costi aggiuntivi rispetto alle aziende che operano al di fuori delle aree Natura 2000, che devono solo effettuare delle semplici verifiche visive in campo prima di eventuali trattamenti, senza però fare ricorso ai sistemi più evoluti di monitoraggio obbligatori nelle aree Natura 2000.

Questi vincoli comportano per le aziende agricole interessate maggiori costi, non coperti da una riduzione degli input chimici utilizzati, a fronte delle verifiche e delle valutazioni puntuali effettuate.

L'introduzione della nuova Operazione, che consente di corrispondere un'indennità a copertura dei maggiori costi sopportati dalle aziende agricole per rispettare i vincoli imposti dal PAR, assicura una maggiore tutela dei terreni dei siti Natura 2000 coltivati, con evidenti vantaggi sulla conservazione della biodiversità di tali siti e sulla migliore gestione delle risorse idriche a fronte della riduzione dell'uso di input chimici.

La nuova Operazione proposta è coerente rispetto all'articolo 30 del Reg. UE n. 1305/2013, in particolare con i commi 1 e 3.

Per i contenuti dell'Operazione 12.1.05 si rimanda la testo del Programma.

## **Allegato L al Programma**

Nell'allegato L è stato aggiunto uno specifico capitolo con il calcolo dell'indennizzo a valere sulla nuova Operazione 12.1.05 di nuova introduzione.

Per i dettagli dei calcoli e dei valori degli indennizzi si rimanda all'allegato L

Con la modifica proposta s'intende migliorare l'efficacia complessiva della Misura 12, aumentando la superficie agricola ricadente in aree Natura 2000 sostenuta, riducendo l'impatto di disposizioni che comportano dei costi aggiuntivi per le imprese a fronte dell'applicazione di tecniche di coltivazione più sostenibili ai fini della biodiversità e della qualità dell'acqua. L'indennità prevista copre i maggiori oneri che devono sostenere le imprese che coltivano superfici agricole nelle aree Natura 2000 per gestire più correttamente gli interventi fitosanitari collegati ad alcuni patogeni, riducendone e ottimizzandone l'impiego. L'indennità è corrisposta alle aziende con superfici che ricadono nelle zone Natura 2000 e devono rispettare regole più restrittive nell'uso di prodotti fitosanitari sulla colture agrarie.

#### 1.1.5.12.2. Effetti previsti della modifica

La modifica migliora l'applicazione dell'Operazione, aumentando la superficie agricola sulla quale si favorisce la conservazione della biodiversità nelle zone natura 2000, riducendo l'uso dei prodotti fitosanitari.

#### 1.1.5.12.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### 1.1.5.12.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP

### *1.1.5.13. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 2*

#### 1.1.5.13.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 8.2.2. Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)**

**Capitolo 8.2.2.1 Base giuridica**

**Capitolo 8.2.2.3.1 Operazione 2.1.01 – Incentivi per attività di consulenza aziendale**

**Capitolo 8.2.2.3.1.3 Collegamenti con altre normative**

Si elimina il riferimento al Decreto legislativo n. 50/2016

**Si propone di eliminare il riferimento al Decreto legislativo n. 50/2016 in quanto il Regolamento UE n. 2393/2017 non prevede più la selezione degli organismi di consulenza attraverso procedure di appalto pubblico**

#### 1.1.5.13.2. Effetti previsti della modifica

La modifica allinea i riferimenti normativi alle nuove disposizioni regolamentari

#### 1.1.5.13.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma

#### 1.1.5.13.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma

### *1.1.5.14. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 3*

#### 1.1.5.14.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.3 Misura 3 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)**

##### **Capitolo 8.2.3.3.1. Operazione 3.1.01 – Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità**

##### **Capitolo 8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili**

La frase:

Le spese ammesse corrispondono all'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità e relativi ai costi d'iscrizione e al costo annuo corrisposto all'Organismo di controllo.

é modificata come segue:

Le spese ammesse corrispondono all'ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai regimi di qualità, costituiti dai costi di iscrizione e dal contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

#### **Capitolo 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità**

La frase:

Sono ammessi i soggetti indicati come beneficiari che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sotto indicati dopo la presentazione della domanda.

è modificata come segue:

Sono ammessi i soggetti indicati come beneficiari che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità sotto indicati dopo la presentazione della domanda o che hanno partecipato per la prima volta nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni di cui al capitolo 8.2.3.3.1.1. è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

**Le modifiche proposte sono conseguenti alle nuove regole introdotte dal Regolamento UE n. 2393/2017, che ha modificato l'articolo 16 del Regolamento UE n. 1305/2013, che prevedono la possibilità di finanziare anche le aziende che hanno aderito per la prima volta ad un regime di qualità nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno. Inoltre, si ritiene utile allineare il testo del capitolo relativo ai costi ammissibili al Regolamento UE n. 2393/2017, per renderlo più chiaro e comprensibile, anche se le spese ammissibili rimangono le stesse.**

#### **1.1.5.14.2. Effetti previsti della modifica**

La modifica migliora il testo del Programma e l'applicazione dell'Operazione, consentendo di sostenere un maggior numero di aziende che aderiscono ai regimi di qualità.



#### 1.1.5.14.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma

#### 1.1.5.14.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP

#### *1.1.5.15. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 6*

##### 1.1.5.15.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

#### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

#### **Capitolo 8.2.6 Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)**

#### **Capitolo 8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno**

La frase:

Il pagamento della prima rata è erogato dopo la comunicazione di avvio del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore. Il pagamento dell'ultima rata è effettuato a conclusione del Piano ed è subordinato alla corretta attuazione dello stesso comunque entro e non oltre 5 anni dalla data della decisione con cui si è concesso l'aiuto.

é modificata come segue:

Il pagamento della prima rata è erogato dopo la comunicazione di avvio del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore. Il pagamento dell'ultima rata è effettuato a conclusione del Piano **ed è subordinato alla corretta attuazione dello stesso.**

#### **Capitolo 8.2.6.3.1.4. Beneficiari**

Si propone di modificare il testo del capitolo, adeguandolo alle modifiche regolamentari intervenute. I beneficiari sono i giovani agricoltori di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali, che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di **24** mesi prima della data di presentazione della domanda e risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data della decisione con la quale si concede l'aiuto.

**Le modifiche proposte sono conseguenti alle nuove regole introdotte dal Regolamento UE n. 2393/2017, che ha modificato l'articolo 19 del Regolamento UE n. 1305/2013, prevedendo la possibilità di finanziare i giovani agricoltori che si sono insediati nei 24 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda invece degli attuali 12 mesi indicati nel Programma e risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data della decisione con la quale si concede l'aiuto invece della data di insediamento.**

**Inoltre, in relazione al tipo di sostegno, si elimina il riferimento al completamento del piano aziendale entro 5 anni dalla data delle decisione con cui è concesso l'aiuto, allineando il testo del capitolo con il Regolamento UE n. 2393/2017.**

#### 1.1.5.15.2. Effetti previsti della modifica

Le modifiche migliorano l'applicazione dell'Operazione, consentendo il sostegno di un maggior numero di giovani agricoltori.

#### 1.1.5.15.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma

#### 1.1.5.15.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

### *1.1.5.16. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 7*

#### 1.1.5.16.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

##### **Capitolo 8.2.7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)**

##### **Capitolo 8.2.7.3.4 Operazione 7.5.01 - Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali**

#### **Capitolo 8.2.7.3.4.5 Costi ammissibili**

Si aggiunge, dopo l'ultimo paragrafo, la seguente frase:

**Tra i costi ammissibili non rientrano le spese per la stampa di materiale informativo, la realizzazione e/o la partecipazione a fiere, la realizzazione e/o la partecipazione a eventi, manifestazioni e incontri con i turisti e gli operatori turistici.**

**La modifica proposta risponde a quanto indicato dalla Commissione UE nella nota ARES(2017)6303253 del 21 dicembre 2017.**

#### **1.1.5.16.2. Effetti previsti della modifica**

La modifica allinea il testo del Programma a quanto indicato nella nota ARES(2017)6303253 del 21 dicembre 2017.

#### **1.1.5.16.3. Impatto della modifica sugli indicatori**

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### **1.1.5.16.4. Rapporto tra la modifica e l'AP**

Non si prevedono effetti sull'AdP.

#### **1.1.5.17. Articolo 11.b.ii.. Modifiche Misure e Operazioni del Programma. Capitolo 8.2 Descrizione per Misura. Misura 8**

##### **1.1.5.17.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica**

#### **Capitolo 8.2 Descrizione per Misura**

**Capitolo 8.2.8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)**

#### **Capitolo 8.2.8.3.4 Operazione 8.4.01 – Ripristino dei danni alle foreste**

##### **Capitolo 8.2.8.3.4.6 Condizioni di ammissibilità**

Si propone la sostituzione della frase:

Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, l'accertamento dei danni è in capo al Servizio Protezione Civile regionale, che ne attesta l'estensione.

con la frase:

**Per quanto riguarda la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, la delimitazione delle aree colpite è in capo al Comune che, avvalendosi dei rilievi dell'Arma dei carabinieri Forestali, ne attesta l'estensione tramite iscrizione in apposito catasto, come previsto dall'art. 10 c. 2 della l. 353/2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi).**

**A seguito di una serie di modifiche negli assetti istituzionali, tra cui il passaggio del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, si rende necessario aggiornare il testo del capitolo. La modifica riguarda, in sostanza, solo i soggetti competenti della delimitazione delle aree danneggiate da incendi, mentre rimangono invariate le modalità e le procedure.**

#### 1.1.5.17.2. Effetti previsti della modifica

La modifica è conseguente a variazioni negli assetti istituzionali, ma non ha specifici effetti sull'attuazione del Programma, rimanendo invariate le procedure di delimitazione delle aree colpite da incendi.

#### 1.1.5.17.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### 1.1.5.17.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

*1.1.5.18. Articolo 11.c. Modifiche Altri capitoli del Programma - Capitolo 14 Informazioni sulla complementarità*

1.1.5.18.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 14 Informazioni sulla complementarità**

**Capitolo 14.1 Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza**

**Capitolo 14.1.1 Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune**

Settore ortofrutticolo. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 17 della tabella “Complementarità FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 4.1.02

Settore vitivinicolo. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 17 della tabella “Complementarità FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 4.1.02.

Settore apicoltura. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 17 della tabella “Complementarità FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 4.1.02

Settore olio di oliva. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 17 della tabella “Complementarità FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 4.1.02.

1° pilastro PAC. Nella colonna Reg. UE n. 1305/2013 - Articolo 30 della tabella “Complementarità FEASR PAC/OCM” si aggiunge l’Operazione 12.1.05

**Nelle precedenti versioni non è stata inserita l’Operazione 4.1.02, che finanzia gli stessi interventi dell’Operazione 4.1.01 nell’ambito dei progetti integrati. La modifica proposta pone rimedio, integrando l’Operazione 4.1.02 nel testo. In ogni caso, si sottolinea che, proprio per la corrispondenza delle due Operazioni, che si differenziano solo per ambito di priorità, le regole di complementarità descritte nella tabella sono state applicate anche per l’Operazione 4.1.02.**

**Inoltre, si inserisce anche l’Operazione 12.1.05 tra quelle da considerare in relazione alla complementarità/demarcazione di interventi.**

1.1.5.18.2. Effetti previsti della modifica

La modifica proposta integra la tabella del capitolo

#### 1.1.5.18.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### 1.1.5.18.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

### *1.1.5.19. Articolo 11.c. Modifiche Altri capitoli del Programma - Capitolo 15 Modalità di attuazione del Programma*

#### 1.1.5.19.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 15 Modalità di attuazione del Programma**

##### **Capitolo 15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami**

##### **Capitolo 15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo**

SI propone di correggere alcuni refusi riscontrati del testo, che rendono incoerenti e di difficile comprensione alcuni passaggi relativi alle procedure amministrative di gestione e controllo delle domande. Le modifiche proposte descrivono correttamente le competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale in relazione alla gestione delle domande di aiuto e di pagamento, allineando i due paragrafi interessati ad altre parti del capitolo.

[...]

controlli di primo livello, effettuati dall'Autorità di Gestione sulle domande di aiuto e relativa documentazione e dall'Organismo Pagatore Regionale e dagli Organismi Delegati sulle domande di pagamento e relativa documentazione, per verificare la loro completezza e correttezza. Le domande, superati positivamente i controlli, sono inserite negli elenchi di liquidazione inviati all'Organismo Pagatore Regionale, dove vengono sottoposte a ulteriori verifiche di carattere amministrativo, contabile e finanziario, prima del pagamento;

[...]

[...]

Per tutte le misure del Programma i controlli amministrativi di ammissibilità sono effettuati dall'Autorità di Gestione sul 100% delle domande di aiuto e dall'Organismo Pagatore e dagli Organismi Delegati sul 100% delle domande di pagamento. I controlli relativi alle misure a superficie prevedono verifiche sistematiche tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) e controlli in loco sul 5% delle

domande (1% per la condizionalità). Le misure pluriennali prevedono verifiche anche sul mantenimento degli impegni stabiliti dalle disposizioni attuative.

[...]

*Si è riscontrato, ad una più attenta lettura del capitolo, che il testo vigente presenta qualche imprecisione in alcuni passaggi, che possono apparire incoerenti e contraddittori tra di loro e rispetto ad altre parti del testo, lasciando aperta la strada ad interpretazioni erranee e discordanti. La proposta di modificare è finalizzata a rimodulare il testo in alcuni punti, precisando in modo più preciso le competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore Regionale in relazione alla gestione delle domande di aiuto e di pagamento. In questo modo si evitano interpretazioni non corrette, si rende coerente il testo del capitolo in tutte le sue parti ed aderente alle effettive competenze e responsabilità dei diversi soggetti nella gestione delle domande messe in atto nell'attuazione del Programma.*

#### 1.1.5.19.2. Effetti previsti della modifica

La modifica proposta elimina alcuni refusi e rende coerente il testo in tutte sue parti e rispetto all'effettiva modalità di gestione delle domande di aiuto e di pagamento.

#### 1.1.5.19.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Non si prevedono effetti sugli indicatori del Programma.

#### 1.1.5.19.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

### 1.1.5.20. Modifiche Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati". Capitolo 7.1 Indicatori

#### 1.1.5.20.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 7.1 Indicatori**

Si propone la modifica dell'indicatore finanziario intermedio 2018 (% e assoluto) delle priorità 2, 3, 4, 5 e 6

(VEDI FIGURA 1 ALLEGATA)

I target intermedi finanziari al 2018 sono stati definiti, per tutte le priorità, partendo dal presupposto che tutta la spesa sostenuta entro la scadenza fissata, compresi gli anticipi e gli stati di avanzamento lavori, potesse essere conteggiata ai fini del raggiungimento di tali target, sulla base di quanto indicato nel paragrafo 2 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014. A seguito della modifica del Reg. UE n. 215/2014, la Commissione Ue ha chiarito le modalità di calcolo della spesa e degli indicatori intermedi al 2018, che escluderebbero le somme erogate sotto forma di anticipo, in assenza di pagamenti effettuati a seguito di stati di avanzamento lavori.

Questa impostazione, considerato che le procedure di tutte le Misure strutturali del Programma della Lombardia prevedono che anticipi e stati d'avanzamento siano alternativi, non consente di rendicontare gli importi liquidati sotto forma di anticipo ai fini dei target intermedi finanziari al 2018.

I target finanziari al 2018 inizialmente previsti risultano dunque decisamente sovrastimati, perché sono stati definiti su presupposti diversi da quelli scaturiti dalle nuove disposizioni regolamentari e dai nuovi orientamenti espressi dalla Commissione Ue; si ritiene, quindi, che sussistano le condizioni per applicare quanto previsto nel paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e nel paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013.

Complessivamente, il target intermedio finanziario al 2018 per tutte le priorità fissato nella fase di costruzione del Programma ammonta a 307,12 milioni euro, il 24,6% in più del target n+3 stabilito alla stessa scadenza (231,6 milioni di euro).

E' irrealistico ipotizzare che un target alla cui formazione contribuiscono solo alcune tipologie di spesa (sono esclusi gli anticipi) possa essere superiore in misura così rilevante ad un analogo target (n+3), al quale concorrono tutte le spese effettivamente sostenute, compresi gli anticipi.

In particolare, si ritiene che i target finanziari vigenti per le priorità 2 e 3, caratterizzati dalla prevalenza di Misure legate alla realizzazione di interventi strutturali, siano sovrastimati e non in linea rispetto al nuovo quadro regolamentare e in relazione alle procedure amministrative messe in atto a livello regionale su tutte le Misure strutturali del Programma, perché definiti, come detto in precedenza, su presupposti completamente diversi da quelli di partenza. .

Per questo motivo, si chiede di ridurre il target finanziario intermedio al 2018 delle priorità 2 e 3, prevedendo valori più corrispondenti al nuovo contesto, che tengono conto degli orientamenti comunitari e delle procedure amministrative messe in atto a livello regionale sulle Misure a carattere strutturale.

Priorità	Valore obiettivo 2023	% Target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
2	313.550.000	26%	81.523.000
	346.150.000	15%	51.922.500
3	194.050.000	25%	48.512.500
	160.150.000	16%	25.624.000



4	363.200.000 369.200.000	32% 31,47%	116.224.000 116.224.160
5	124.100.000 119.400.000	45% 47%	55.845.000,00 56.118.000
6	125.500.000	4%	5.020.000

Target finanziari capitolo 7.1

#### 1.1.5.20.2. Effetti previsti della modifica

Si aggiornano gli indicatori, adeguandoli in base a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e del paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013.

#### 1.1.5.20.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si riduce per le priorità 2 e 3 il target intermedio 2018 legato alla riserva di performance

#### 1.1.5.20.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

#### 1.1.5.21. Modifiche Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati". Capitolo 7.1 Indicatori. Priorità 2

##### 1.1.5.21.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

Si propone di modificare l'indicatore "Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)".

(VEDI FIGURA 2 ALLEGATA)

**L'indicatore "Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con**

piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)” è stato valorizzato tenendo conto delle domande che fanno riferimento alle Operazioni 4.1.01 e 6.1.01, secondo le indicazioni e le modalità e previste dal Reg. UE n. 215/2014.

Il valore previsto di 3.255 aziende è così composto (vedi capitolo 11 del Programma):

- N. 2.100 aziende finanziate ai sensi dell’Operazione 4.1.01
- N. 1.155 aziende finanziate ai sensi dell’Operazione 6.1.01

Tali valori sono stati definiti, come precisato nel capitolo 7, sulla base dei risultati del precedente periodo di programmazione.

In particolare, per quanto riguarda l’Operazione 4.1.01, il target è stato calcolato in base ai seguenti elementi:

- Investimento medio per azienda rilevato nel periodo di programmazione 2007 – 2013;
- Incertezze dovute al perdurare della crisi economica e finanziaria, con possibili effetti sulla propensione e capacità d’investimento delle aziende.

In base a questi elementi si è ritenuto di definire il numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti ipotizzando un importo medio per domanda di circa 245.000 euro, in linea con la precedente programmazione (valore calcolato in base ai finanziamenti erogati in 18 riparti a valere sulle Misure 121 e 121 HC del PSR 2007 - 2013).

L’approvazione e l’avvio del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 a luglio 2015 hanno coinciso con i primi segnali di ripresa del settore agricolo e agroindustriale a livello nazionale e regionale, che hanno sollecitato le imprese a riprendere gli investimenti per cogliere le opportunità offerte da mercati più dinamici sia sul versante interno (consumi) che esterno (esportazioni verso paesi UE e non UE).

La seppure debole ripresa economica e la necessità di ammodernare e innovare le strutture e gli impianti produttivi hanno spinto le imprese agricole ad investire in misura decisamente superiore rispetto a quanto preventivato nella fase di predisposizione del Programma, mettendo in cantiere interventi accantonati o ridimensionati nel periodo più acuto della crisi economica.

Le imprese agricole hanno quindi pianificato la realizzazione di nuovi interventi, con l’obiettivo di recuperare il gap tecnologico e strutturale nel frattempo accumulato e migliorare e rendere più efficienti e produttivi i processi aziendali.

Tale dinamica si è riflessa sulle domande di finanziamento relative all’Operazione 4.1.01, che hanno visto un consistente incremento degli investimenti medi aziendali, peraltro senza nessuna significativa differenza tra le aree svantaggiate e quelle non svantaggiate.

Ad accrescere il valore medio degli investimenti ha contribuito anche l’impostazione dell’Operazione, caratterizzata da criteri di selezione orientati alla sostenibilità ambientale e da un punteggio minimo di ingresso piuttosto impegnativo, elementi questi fortemente richiesti dalla Commissione Ue. Tale impostazione ha contribuito al finanziamento di investimenti più innovativi e sostenibili, ma anche più costosi e con tempi di realizzazione più lunghi rispetto agli investimenti convenzionali.

Nei due bandi relativi all’Operazione 4.1.01 aperti nel 2015 e nel 2016 si è quindi registrato un investimento medio delle domande finanziate pari a 550.560 euro, ben al di sopra del valore medio inizialmente calcolato di 245.000 euro (+ 124,72%).

Tale incremento incide anche sui tempi di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese agricole, decisamente più lunghi rispetto a quelli necessari per interventi di dimensioni più contenute e meno articolati e complessi di quelli realmente finanziati con l'Operazione 4.1.01, non sempre compatibili, soprattutto per i progetti di grandi dimensioni, con la scadenza del 2018, a fronte delle regole di rendicontazione e di gestione amministrativa delle Misure strutturali sopra illustrate.

L'indicatore stimato inizialmente risulta evidentemente sovrastimato, perché costruito su dati e andamenti economici che fanno riferimento ad un periodo caratterizzato da un contesto non positivo e su livelli quantitativi e qualitativi degli investimenti decisamente più bassi di quelli che avrebbero caratterizzato l'Operazione 4.1.01, la cui evoluzione era difficilmente preventivabile durante la stesura del Programma.

A tutto ciò occorre aggiungere anche l'allungamento dei tempi di approvazione e di attivazione del Programma, che ha concorso a rendere ancor più volatili le stime effettuate in precedenza.

In base a quanto previsto nel paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e nel paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013, si propone una revisione dei target intermedi e finali dell'indicatore, che risultano sovrastimati a causa di una variazione significativa delle condizioni economiche e strutturali del contesto agricolo e agroindustriale della Regione Lombardia e dell'innalzamento della qualità progettuale dell'Operazione 4.1.01 prevista dal Programma. In particolare, si propone una riduzione dei target finale e intermedio al 2018 della componente dell'indicatore legata all'Operazione 4.1.01 in base alla differenza tra i volumi degli investimenti e all'allungamento dei tempi necessari per il completamento di interventi più articolati e complessi di quelli preventivati. I nuovi valori proposti tengono conto dell'incremento della dotazione finanziaria dell'Operazione 4.1.01, portando il numero delle aziende finanziate con l'Operazione 4.1.01 da 2.100 a 1.105. Questa variazione determina una corrispondente riduzione del target intermedio 2018 da 813,75 a 487 progetti. Il target intermedio al 2018 è stato calcolato riducendo la percentuale dal 25% al 21,5%, in ragione del fatto che l'incremento proposto della dotazione finanziaria dell'Operazione 4.1.01 avrà effetti solo dopo il 2018, a modifica approvata, e quindi non è conteggiato ai fini del calcolo del target 2018.

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	% target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
P2	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	3.255	25%	813,75
		2.260	21,5%	485,90

Target P2 capitolo 7.1

#### 1.1.5.21.2. Effetti previsti della modifica

Si aggiorna l'indicatore, adeguandolo in base a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e del paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013.

#### 1.1.5.21.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si riduce il numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A).

#### 1.1.5.21.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

### 1.1.5.22. Modifiche Capitolo 7 "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati". Capitolo 7.1 Indicatori. Priorità 3

#### 1.1.5.22.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

##### **Capitolo 7.1 Indicatori e 7.2 Indicatori alternativi**

##### **Priorità 3**

Si propone di sostituire l'indicatore aggiuntivo "Numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti" con due indicatori sostitutivi.

(VEDI FIGURE ALLEGATE)

**L'indicatore aggiuntivo era stato calcolato in analogia con quello previsto per la priorità 2, prendendo in considerazione il numero degli interventi realizzati a valere sulle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, sulla base dei risultati del precedente periodo di programmazione, con particolare riferimento alle Misure 121 e 123, attivate in forma singola (Misura 123) o nell'ambito di progetti concordati (Misure 121 e 123).**

**Il valore di 1.115 aziende indicato nei capitoli 7 e 11 relativi alla P3 è il risultato di una stima relativo alle Operazioni 4.1.02 e 4.2.01, così composto:**

- **N. 1.015 aziende finanziate ai sensi dell'Operazione 4.1.02**

- **N. 100 aziende finanziate ai sensi dell'Operazione 4.2.01**

**Il target è stato definito in base agli elementi richiamati nella P2 e si è stimato il numero degli interventi realizzati dalle aziende agricole ipotizzando un investimento medio di circa 345.000 euro (domande Misura 121 attivate singolarmente e nell'ambito di progetti concordati PSR 2007 – 2013) e il numero degli interventi realizzati dalle aziende agroindustriali ipotizzando un investimento medio di circa 1.900.000 euro (domande Misura 123 attivate singolarmente e nell'ambito di progetti concordati PSR 2007 – 2013), in linea con la precedente programmazione. I risultati dei primi bandi dei progetti integrati di filiera attestano che, per le imprese agroindustriali, l'investimento per progetto è cresciuto del 120,83%, mentre gli investimenti medi delle imprese agricole sono aumentati del 171% circa rispetto a quelli stimati inizialmente.**

**Per quanto riguarda gli interventi realizzati dalle imprese agricole (Operazione 4.1.02), valgono le stesse considerazioni espresse per l'Operazione 4.1.01 sulla qualità progettuale e sulla consistenza degli investimenti indotti da criteri di selezione e punteggio minimo di ingresso impegnativi e selettivi, considerato che le due Operazioni hanno contenuti corrispondenti.**

**Il consistente incremento medio degli investimenti da parte delle imprese agricole e agroindustriali registrato nei progetti integrati, oltre che per i motivi sopra espressi, è stato determinato anche dal fatto che gli imprenditori hanno colto, in questi progetti, l'opportunità di convergere sinergicamente su obiettivi comuni e la possibilità di trarre benefici nel medio e lungo periodo, valorizzando le produzioni e rendendo più efficienti tutti i processi produttivi, dalla produzione alla commercializzazione. Da qui la propensione ad effettuare investimenti anche più consistenti rispetto alle singole domande, per rispondere in modo adeguato alle esigenze imposte dall'essere parte attiva in filiere produttive che possono rappresentare un valore aggiunto solo se tutte le componenti, agricola e industriale, operano rispondendo a standard strutturali, produttivi e qualitativi univoci ed elevati.**

**A questo si aggiunga anche che i progetti integrati necessitano di tempi di attuazione decisamente più lunghi rispetto a quelli ipotizzati, perché ciascun progetto non si traduce semplicemente in una mera sommatoria di investimenti, ma è il risultato di una aggregazione intorno ad obiettivi comuni e condivisi, complessi e articolati, alla progettazione di una molteplicità di interventi specifici, tutti convergenti verso gli obiettivi del progetto. A questi si sommano, evidentemente, tempi più lunghi di preparazione, valutazione, approvazione e, soprattutto, di realizzazione dei progetti; i progetti articolati, di dimensioni più ampie di quelle inizialmente ipotizzate, richiedono tempi di esecuzione e completamento maggiori, difficilmente comprimibili.**

**Ulteriore elemento da considerare è l'impiego dello strumento finanziario previsto nel Programma nell'ambito dell'Operazione 4.2.01. Le procedure di attivazione e di avvio dello strumento finanziario hanno contribuito ad allungare i tempi di attivazione del primo bando dei progetti integrati di filiera e di istruttoria dei progetti presentati sull'Operazione 4.2.01, con evidenti riflessi sui tempi complessivi di gestione dei progetti integrati.**

**Nella fase di predisposizione del Programma i tempi di attuazione dei progetti integrati e di attivazione dello strumento finanziario ad essi collegato sono stati sottovalutati e solo con l'attivazione dei bandi si è potuto verificarne gli effetti, soprattutto in relazione al target intermedio al 2018, definito in funzione dei tempi di realizzazione degli interventi, sottostimandole fasi progettuali precedenti.**

**Anche in questo caso, come per la Priorità 2, l'incremento dei volumi degli investimenti ha effetti anche sui tempi di realizzazione degli investimenti da parte delle imprese agricole e agroindustriali, più lunghi rispetto a quelli necessari per interventi di dimensioni più contenute e meno articolati e complessi di quelli realmente finanziati con le Operazioni 4.1.02 e 4.2.01.**

Per questi motivi, ai quali si deve aggiungere anche il ritardato avvio del Programma rispetto alla fase di stima dei target, si ritiene che i target inizialmente fissati siano decisamente sovradimensionati, tarati su dati e modelli di gestione legati a singole domande, che, applicati a processi complessi e articolati quali sono i progetti integrati, si sono rivelati inadeguati per tempi di applicazione, dimensione e tempi di realizzazione degli investimenti, anche in presenza di domande ammesse a finanziamento immediatamente cantierabili.

A riprova di quanto sopra in relazione alle procedure di progettazione, selezione e approvazione, si sottolinea che le prime disposizioni attuative sono state emanate a luglio 2016 e i progetti integrati sono stati approvati definitivamente a novembre 2017, a dimostrazione dell'enorme mole di lavoro necessaria per avviare e completare tutte le procedure, dalla preparazione all'approvazione dei progetti; tempi decisamente lunghi, ma necessari per assicurare il finanziamento di proposte progettuali di qualità e investimenti che possono effettivamente contribuire ad aumentare la competitività delle imprese coinvolte e favorire un posizionamento migliore delle imprese agricole nell'ambito delle filiere e dei territori e sui mercati.

Concretamente, i tempi necessari per interventi di queste dimensioni e complessità andranno ben oltre la scadenza prevista del 2018 per il raggiungimento degli obiettivi programmati inizialmente.

Pertanto, in base a quanto previsto nel paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e nel paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013, si propone la sostituzione del target aggiuntivo proposto, che fa riferimento agli interventi realizzati nell'ambito dei progetti integrati, con due indicatori sostitutivi, che definiscono lo stato di avanzamento procedurale dei progetti, dall'approvazione fino all'ammissione a finanziamento dei progetti e dei singoli interventi ad essi associati, compatibili con la scadenza del 2018, a fronte, come detto sopra, della complessità delle procedure legate ai progetti integrati.

Gli indicatori sostitutivi proposti rappresentano in modo efficace la complessità progettuale e di aggregazione delle filiere produttive e dei territori intorno ad obiettivi comuni di valorizzazione dei prodotti agricoli e agroindustriali e di sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale, identificando nei progetti e negli interventi ammessi a finanziamento gli elementi di valutazione dell'efficacia delle azioni promosse nell'ambito di aggregazioni di filiera e territoriali.

Per quanto concerne l'indicatore "Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)", il valore obiettivo al 2023 viene aumentato in conseguenza dell'incremento della dotazione finanziaria a valere sull'Operazione 5.1.01. Si modifica contestualmente la percentuale target intermedio al 2018 in quanto l'incremento della dotazione finanziaria dell'Operazione, che sarà disponibile solo dal 2019, non è conteggiabile ai fini del calcolo del valore target al 2018.

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	% target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
P3	Numero di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti	3.115	25%	278,75

Target P3 capitolo 7.1 a

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	% target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
P3	Numero di progetti integrati ammessi a finanziamento dell'ambito del Programma	25	60%	15,00
	Numero di operazioni relative agli investimenti (4.1. e 4.2) ammesse a finanziamento nell'ambito dei progetti integrati	175	45%	78,75

Target P3 capitolo 7.1 b

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	% target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
P3	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	410	25%	102,50
		560	18,3%	102,48

Target P3 capitolo 7.1 c

#### 1.1.5.22.2. Effetti previsti della modifica

Si aggiorna l'indicatore, adeguandolo in base a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e del paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013.

#### 1.1.5.22.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si modifica l'indicatore, prendendo come riferimento il numero totale dei progetti integrati e il numero di operazioni ammesse a finanziamento invece del numero di operazioni finanziate nell'ambito dei progetti medesimi

#### 1.1.5.22.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.

*1.1.5.23. Modifiche Capitolo 7 “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati”. Capitolo 7.1 Indicatori. Priorità 5*

1.1.5.23.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

**Capitolo 7.1 Indicatori**

**Priorità 5**

Si propone di sostituire l'indicatore “Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)” con un indicatore sostitutivo, adeguando i valori in funzione della riduzione della dotazione finanziaria proposta e facendo riferimento al numero di operazioni ammesse a finanziamento.

(VEDI FIGURA ALLEGATA)

**L'avvio dell'Operazione 6.4.02 è stato rallentato da una serie di circostanze che, con effetti cumulativi, hanno determinato l'avvio del primo bando nel mese di maggio 2017:**

- **L'approvazione del Programma nel mese di luglio 2015;**
- **L'attivazione della procedura di esenzione ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, dalla delibera regionale fino alla notifica e registrazione presso la Commissione UE dell'aiuto SA.47191 (2016/XA) “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività di produzione di energia”, completata a fine 2016;**
- **L'evoluzione delle politiche di incentivazione, che hanno portato gradualmente all'azzeramento degli aiuti alla produzione di energia da fonti rinnovabili nei settori di interesse per le aziende agricole, come specificato nei paragrafi precedenti;**
- **La necessità di disporre di norme nazionali di regolamentazione di specifici aspetti rilevanti ai fini dell'attivazione dell'Operazione (matrici no food, tipologie impianti fotovoltaici, modalità di rideterminazione della tariffa per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale, tariffe incentivanti, ecc.), approvate tra giugno 2016 e febbraio 2017.**

**Tutti questi aspetti, non preventivabili nella fase iniziale di predisposizione del Programma, hanno evidentemente influito sui tempi di attivazione dell'Operazione, rendendo, di fatto, non realistici i target preventivati, fondati sul numero di progetti realizzati.**

**I tempi di realizzazione degli interventi, non sempre agevoli e veloci, trattandosi di strutture e impianti complessi, che richiedono molteplici autorizzazioni per la costruzione, la messa in attività, la produzione di energia e il collegamento con reti esterne sono incompatibili con gli indicatori fissati al 2018, a causa dell'avvio ritardato dell'Operazione per i motivi sopra richiamati e delle variate condizioni di applicazione dell'Operazione 6.4.02.**

**In base a quanto previsto nel paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e nel paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013, si propone la sostituzione dell'indicatore proposto con un indicatore sostitutivo. Tale richiesta è giustificata dal fatto che l'indicatore è stato definito a suo tempo su presupposti che si sono successivamente rivelati non fondati, a seguito dell'evoluzione del contesto normativo ed economico in materia di energia e quindi risulta sovradimensionato. L'indicatore sostitutivo proposto fa riferimento allo stato di avanzamento procedurale dell'Operazione, dall'approvazione fino all'ammissione a finanziamento degli interventi; tale**



**indicatore di carattere procedurale è in linea con i tempi di attivazione dell'Operazione rispetto al 2018, in considerazione del fatto che il ritardo accumulato è stato causato da fattori esterni al Programma, non preventivabili nel 2015, nella fase di stesura.**

Priorità	Indicatore	Valore obiettivo 2023	% target intermedio 2018	Valore target intermedio 2018
P5	Numero di operazioni <b>ammesse a finanziamento</b> di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	<b>95</b> <b>53</b>	<b>10%</b> <b>15%</b>	<b>9,5</b> <b>7,95</b>

Target P5 capitolo 7.1

#### 1.1.5.23.2. Effetti previsti della modifica

Si aggiorna l'indicatore, adeguandolo in base a quanto previsto dal paragrafo 6 dell'articolo 5 del Reg. UE n. 215/2014 e del paragrafo 5 dell'allegato II del Reg. UE n. 1303/2013.

#### 1.1.5.23.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Si modifica l'indicatore, prendendo come riferimento il numero totale delle operazioni ammesse a finanziamento invece del numero di operazioni finanziate

#### 1.1.5.23.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

Non si prevedono effetti sull'AdP.